

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2002/C 156/01	Parere 1/00 della Corte di Giustizia de 18 aprile 2002 Parere emesso ai sensi dell'art. 300, n. 6, CE — Progetto di accordo sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo tra la Comunità europea e taluni paesi terzi	1
2002/C 156/02	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 aprile 2002 nella causa C-62/01 P: Anna Maria Campogrande contre Commission des Communautés européennes («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Molestie sessuali — Dovere di assistenza della Commissione — Responsabilità»)	1
2002/C 156/03	Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 25 aprile 2002 nella causa C-323/00 P: DSG Dradenauer Stahlgesellschaft mbH contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — CECA — Aiuti di Stato ad imprese siderurgiche»)	2
2002/C 156/04	Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 30 gennaio 2002 nella causa C-151/01 P: La Conqueste SCEA contro Commissione delle Comunità europee («Protezione comunitaria delle indicazioni geografiche — Regolamento (CE) n. 1338/2000 — Registrazione della denominazione “canard à foie gras du Sud-Ouest” — Irricevibilità del ricorso di annullamento — Ricorso manifestamente infondato»)	2

IT

2

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 156/05	Causa C-48/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht (Germania), con ordinanza 19 dicembre 2001, nella causa Cargo Ray Uluslararası Tasimacililer ve LTD., Sezgin Ergin e Vedat Calis contro Bundesanstalt für Arbeit	3
2002/C 156/06	Causa C-111/02 P: Ricorso proposto il 25 marzo 2002 dal Parlamento europeo avverso la sentenza pronunciata il 23 gennaio 2002 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) nella causa T-237/00, che opponeva Patrick Reynolds al Parlamento europeo	3
2002/C 156/07	Causa C-112/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, con ordinanza 14 marzo 2002, nella causa Kohlpharma GmbH contro Bundesrepublik Deutschland	4
2002/C 156/08	Causa C-117/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 27 marzo 2002	4
2002/C 156/09	Causa C-127/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State, con ordinanza 27 marzo 2002, nella causa Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, anche a nome della Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, contro Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij	4
2002/C 156/10	Causa C-144/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 17 aprile 2002	6
2002/C 156/11	Causa C-149/02: Ricorso presentato il 25 aprile 2002 contro il Regno dei Paesi Bassi dalla Commissione delle Comunità europee	6
2002/C 156/12	Causa C-151/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein, con ordinanze 12 e 25 marzo 2002, nella causa Landeshauptstadt Kiel contre Dott. Norbert Jaeger	7
2002/C 156/13	Causa C-152/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 21 marzo 2002, nella causa Terra Baubedarf-Handel GmbH contre Finanzamt Osterholz-Scharmbeck	7
2002/C 156/14	Causa C-162/02: Ricorso proposto il 30 aprile 2002 dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania	8

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 156/15	Causa C-163/02: Ricorso proposto il 30 aprile 2002 dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica Federale di Germania	8
2002/C 156/16	Causa C-164/02: Ricorso del Regno dei Paesi Bassi contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 2 maggio 2002	9
2002/C 156/17	Causa C-166/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Alcácer do Sal, con ordinanza 26 aprile 2002, nella causa Daniel Fernando Messejana Viegas contro Companhia de Seguros Zurich, SA e Mitsubishi Motors de Portugal, SA	9
2002/C 156/18	Causa C-167/02 P: Ricorso del sig. Willy Rothley e di altri 70 deputati del Parlamento europeo avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 26 febbraio 2002 nella causa T-17/00, Willy Rothley ed altri 70 deputati del Parlamento europeo contro il Parlamento europeo, sostenuto dal Consiglio dell'Unione europea, dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Repubblica francese, presentato il 3 maggio 2002	10
2002/C 156/19	Causa C-169/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret, con ordinanza 1 maggio 2002, nella causa l'affaire Dansk Postordreforening contro Skatteministeriet	11
2002/C 156/20	Causa C-170/02 P: Ricorso presentato dalle società Schlüsselverlag J. S. Moser Gesellschaft m.b.H., J. Wimmer Medien GmbH & Co KG, Styria Medien AG, Zeitungs- und Verlags-Gesellschaft m.b.H., Eugen Ruß Vorarlberger Zeitungsverlag und Druckerei Gesellschaft mbH, «Die Presse» Verlags-Gesellschaft m.b.H. e «Salzburger Nachrichten» Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG il 7 maggio 2002 contro l'ordinanza pronunciata l'11 marzo 2002 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-3/02, Schlüsselverlag J. S. Moser Gesellschaft m.b.H., J. Wimmer Medien GmbH & Co KG, Styria Medien AG, Zeitungs- und Verlags-Gesellschaft m.b.H., Eugen Ruß Vorarlberger Zeitungsverlag und Druckerei Gesellschaft mbH, «Die Presse» Verlags-Gesellschaft m.b.H. e «Salzburger Nachrichten» Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG contro Commissione delle Comunità europee .	11
2002/C 156/21	Causa C-172/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation de Belgique, con sentenza 29 aprile 2002, nella causa Robert Bourgard contro Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants	12
2002/C 156/22	Cause C-177/02, C-178/02, C-179/02 e C-180/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte Suprema di Cassazione — con ordinanze 17 gennaio 2002, nelle cause 1) Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA contro Azienda agricola Fava Alessandro & Delledonne Carla 2) Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA contro Luigi Serpelloni 3) Azienda agricola Coato Giovanni, Lorenzo & Vaccaro Ivana contro Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA e 4) Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA contro Battista e Giacomo Malzani	12

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2002/C 156/23	Sentenza del Tribunale 24 aprile 2002 nella causa T-220/96: Elliniki Viomichania Oplon AE (EVO) contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee («Responsabilità extracontrattuale per atto illecito — Regolamento (CEE) n. 2340/90 — Embargo commerciale contro l'Iraq — Lesione equivalente ad un'espropriazione — Nesso di causalità»)	13
2002/C 156/24	Sentenza del Tribunale 20 marzo 2002 nella causa T-9/99: HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG e.a. contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Intesa — Tubi per teleriscaldamento — Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Boicottaggio — Ammenda — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Eccezione d'illegittimità — Irretroattività — Diritti della difesa — Comunicazione sulla cooperazione»)	13
2002/C 156/25	Sentenza del Tribunale 20 marzo 2002 nella causa T-15/99: Brugg Rohrsysteme GmbH contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Intesa — Tubi per teleriscaldamento — Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Boicottaggio — Ammenda — Orientamenti per il calcolo dell'ammontare delle ammende — Irretroattività — Legittimo affidamento»)	14
2002/C 156/26	Sentenza del Tribunale 20 marzo 2002 nella causa T-16/99: Lögstör Rör (Deutschland) contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Intesa — Tubi per teleriscaldamento — Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Boicottaggio — Accesso al fascicolo — Ammenda — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Irretroattività — Legittimo affidamento»)	14
2002/C 156/27	Sentenza del Tribunale 20 marzo 2002 nella causa T-21/99: Dansk Rørindustri A/S contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Intesa — Tubi per teleriscaldamento — Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Boicottaggio — Ammenda — Orientamenti per il calcolo delle ammende»)	15
2002/C 156/28	Sentenza del Tribunale 7 marzo 2002 nella causa T-95/99: Satellimages TV 5 SA contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso di annullamento — Concorrenza — Denuncia — Lettera della Commissione indirizzata al reclamante — Atto preparatorio — Irricevibilità»)	15
2002/C 156/29	Sentenza del Tribunale 6 marzo 2002 nelle cause riunite T-127/99, T-129/99 e T-148/99: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e a. contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti di Stato — Nozione di aiuto di Stato — Misure fiscali — Carattere selettivo — Giustificazione attraverso la natura o la struttura del sistema fiscale — Compatibilità dell'aiuto con il mercato comune»)	16
2002/C 156/30	Sentenza del Tribunale di primo grado 6 marzo 2002 nella causa T-168/99, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti di Stato — Decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE — Ingiunzione di sospensione del versamento di un asserito aiuto»)	16

2002/C 156/31	Sentenza del Tribunale 7 marzo 2002 nella causa T-212/99: Intervet International BV contro Commissione delle Comunità europee («Regolamento (CEE) n. 2377/90 — Medicinali veterinari — Domanda di inclusione dell'«altrenogest» nell'elenco delle sostanze a cui possono essere applicati limiti massimi provvisori di residui — Parere del comitato dei medicinali veterinari (CMV) — Ricorso di annullamento — Irricevibilità — Ricorso per carenza — Presa di posizione che pone fine alla carenza — Non luogo a provvedere»)	17
2002/C 156/32	Sentenza del Tribunale 28 febbraio 2002 nelle cause riunite T-227/99 e T-134/00: Kvaerner Warnow GmbH contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti concessi dagli Stati — Costruzione navale — Ex Repubblica democratica tedesca — Direttive 90/684/CEE e 92/68/CEE — Limite di capacità — Composizione della Commissione — Messa in congedo dalle funzioni di un membro della Commissione — Elezione di membri della Commissione al Parlamento europeo»)	17
2002/C 156/33	Sentenza del Tribunale di primo grado 6 marzo 2002 nelle cause riunite T-92/00 e T-103/00, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti di Stato — Nozione di aiuto di Stato — Misure fiscali — Carattere selettivo — Giustificazione attraverso la natura o la struttura del sistema fiscale — Sviamento di potere»)	18
2002/C 156/34	Sentenza del Tribunale 26 febbraio 2002 nella causa T-169/00: Esedra SPRL contro Commissione delle Comunità europee («Appalto pubblico di servizi — Servizi di gestione di un asilo nido — Divieto di discriminazione — Bando di gara — Capitolato d'oneri — Motivazione della decisione di non aggiudicazione — Sviamento di potere»)	18
2002/C 156/35	Sentenza del Tribunale di primo grado 11 gennaio 2002 nella causa T-174/00, Biret International SA contro Consiglio dell'Unione europea (Sostanze ad azione ormonica — Direttiva 88/146/CEE — Ricorso per risarcimento danni — Prescrizione)	19
2002/C 156/36	Sentenza del Tribunale di primo grado 11 gennaio 2002 nella causa T-210/00, Établissements Biret et C ^{ie} SA contro Consiglio dell'Unione europea (Sostanze ad azione ormonica — Direttiva 88/146/CEE — Ricorso per risarcimento danni — Prescrizione)	19
2002/C 156/37	Sentenza del Tribunale 30 gennaio 2002 nella causa T-212/00: Nuove Industrie Molisane Srl contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti concessi dagli Stati — Decisione che dichiara compatibile un aiuto con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Impresa beneficiaria — Interesse ad agire — Irricevibilità»)	20
2002/C 156/38	Sentenza del Tribunale 5 marzo 2002 nella causa T-241/00: Azienda Agricola «Le Canne» Srl contro Commissione delle Comunità europee («Agricoltura — Riduzione di un contributo finanziario comunitario — Obbligo di motivazione»)	20

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 156/39	Sentenza del Tribunale di primo grado 17 aprile 2002 nella causa T-325/00, Elke Sada contro Commissione delle Comunità europee (Funzionari — Agente temporaneo — Indennità di disoccupazione — Rifiuto)	21
2002/C 156/40	Sentenza del Tribunale 20 marzo 2002 nella causa T-355/00: DaimlerChrysler AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Sintagma TELE AID — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»)	21
2002/C 156/41	Sentenza del Tribunale di primo grado 23 aprile 2002 nella causa T-372/00, Mario Campolargo contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Procedimenti di assunzione — Applicazione dell'art. 29, n. 1, dello Statuto — Assunzione di un dipendente temporaneo — Revoca di un atto amministrativo)	22
2002/C 156/42	Sentenza del Tribunale di primo grado 16 aprile 2002 nella causa T-51/01, Joachim Fronia contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Riorganizzazione delle strutture amministrative della Commissione — Riassegnazione di un ex capo unità in qualità di consigliere ad personam)	22
2002/C 156/43	Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 marzo 2002 nella causa T-143/93, K. Schumacher contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee (Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Produttori che hanno sottoscritto impegni di non commercializzazione o di riconversione — Mancata riassunzione del procedimento da parte degli aventi diritto — Non luogo a statuire)	23
2002/C 156/44	Ordinanza del Tribunale di primo grado 24 gennaio 2002 nella causa T-38/95 DEP, Groupe Origny SA contro Commissione delle Comunità europee (Liquidazione delle spese)	23
2002/C 156/45	Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 gennaio 2002 nella causa T-80/97 DEP, Starway SA contro Consiglio dell'Unione europea («Liquidazione delle spese»)	24
2002/C 156/46	Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 aprile 2002 nella causa T-353/99, NV Calberson Belgium contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso di annullamento — Importazione di televisori provenienti dalla Turchia — Non luogo a statuire)	24
2002/C 156/47	Ordinanza del Tribunale 14 gennaio 2002 nella causa T-84/01: Association contre l'heure d'été (ACHE) contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea («Ricorso di annullamento — Direttiva 2000/84/CE — Ora legale — Legittimazione ad agire — Associazione — Irricevibilità»)	24
2002/C 156/48	Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 dicembre 2001 nella causa T-213/01 R, Österreichische Postsparkasse AG contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Concorrenza — Accesso ai documenti — Ricevibilità — Urgenza — Ponderazione degli interessi)	25

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 156/49	Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 dicembre 2001 nella causa T-214/01 R, Bank für Arbeit und Wirtschaft AG contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Concorrenza — Accesso ai documenti — Ricevibilità — Urgenza — Ponderazione degli interessi)	25
2002/C 156/50	Ordinanza del Tribunale 21 marzo 2002 nella causa T-218/01: Laboratoire Monique Rémy SAS contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso d'annullamento — Termini — Manifesta irricevibilità»)	25
2002/C 156/51	Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 marzo 2002 nella causa T-3/02: Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH e a. contro Commissione delle Comunità europee («Controllo delle operazioni di concentrazione — Ricorso per carenza — Presa di posizione — Irricevibilità manifesta»)	26
2002/C 156/52	Ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado 18 marzo 2002 nella causa T-21/02 R, Giuseppe Atzeni e a. contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso di annullamento — Decisione della Commissione 97/612/CE — Aiuti di Stato — Settore agricolo — Termini di ricorso — Decadenza — Irricevibilità»)	26
2002/C 156/53	Causa T-71/02: Ricorso della Classen Holding KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 14 marzo 2002	27
2002/C 156/54	Causa T-80/02: Ricorso della Tetra Laval B.V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 marzo 2002	27
2002/C 156/55	Causa T-89/02: Ricorso della Check Point Software Limited contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 20 marzo 2002	28
2002/C 156/56	Causa T-91/02: Ricorso della Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG contro la Commissione della Comunità europee, proposto il 28 marzo 2002	28
2002/C 156/57	Causa T-94/02: Ricorso della Hugo Boss AG, contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 27 marzo 2002	29
2002/C 156/58	Causa T-99/02: Ricorso della Ineos NV contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 aprile 2002	30
2002/C 156/59	Causa T-100/02: Ricorso della EVC International NV contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 aprile 2002	31
2002/C 156/60	Causa T-101/02: Ricorso della Ineos NV contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 aprile 2002	31
2002/C 156/61	Causa T-102/02: Ricorso della EVC International NV contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 aprile 2002	32



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 156/62	Causa T-103/02: Ricorso della Ineos Phenol GmbH & Co KG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 aprile 2002	33
2002/C 156/63	Causa T-104/02: Ricorso della SFT Gondrand Frères contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 aprile 2002	33
2002/C 156/64	Causa T-117/02: Ricorso del Grupo El Prado-cervera SL, contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 15 aprile 2002	34
2002/C 156/65	Causa T-124/02: Ricorso della Sunrider Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 17 aprile 2002. ..	35
2002/C 156/66	Causa T-133/02: Ricorso del sig. Pravin Kumar Chawdhry contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 aprile 2002	36
2002/C 156/67	Causa T-134/02: Ricorso del sig. Miguel Tejada Fernández contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 aprile 2002	36
2002/C 156/68	Causa T-136/02: Ricorso della Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga S.A., contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 aprile 2002	37
2002/C 156/69	Causa T-145/02: Ricorso del sig. Armin Petrich contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 maggio 2002	37
2002/C 156/70	Cancellazione dal ruolo della causa T-163/97	38
2002/C 156/71	Cancellazione dal ruolo della causa T-218/99	38
2002/C 156/72	Cancellazione dal ruolo della causa T-34/01	39
2002/C 156/73	Cancellazione dal ruolo della causa T-37/01	39

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

2002/C 156/74	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i>	
	GU C 144 del 15.6.2002	40

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

PARERE 1/00 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

de 18 aprile 2002

Parere emesso ai sensi dell'art. 300, n. 6, CE — Progetto di accordo sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo tra la Comunità europea e taluni paesi terzi

(2002/C 156/01)

Con domanda di parere ai sensi dell'art. 300, n. 6, CE, pervenuta in cancelleria il 13 ottobre 2000⁽¹⁾, la Commissione delle Comunità europee ha richiesto alla Corte di pronunciarsi in merito alla compatibilità con le disposizioni del Trattato CE di un progetto di accordo sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo [European Common Aviation Area (in prosieguo: l'accordo ECAA)] tra la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Comunità europea, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Slovenia (in prosieguo: le parti contraenti), in particolare del sistema di controllo giurisdizionale ivi previsto. La Corte, composta dai sigg. G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen, V. Skouris, J. N. Cunha Rodrigues e C. W. A. Timmermans, giudici, ha emesso il seguente parere:

Il sistema di controllo giurisdizionale che l'accordo sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo intende porre in essere per mezzo degli artt. 17, 23 e 27 nonché del protocollo n. 4 è compatibile con il Trattato CE.

⁽¹⁾ GU C 355 del 9.12.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

23 aprile 2002

nella causa C-62/01 P: Anna Maria Campogrande contre Commission des Communautés européennes⁽¹⁾

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Molestie sessuali — Dovere di assistenza della Commissione — Responsabilità»)

(2002/C 156/02)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-62/01 P, Anna Maria Campogrande, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata dal sig. A. Krywin, avente ad oggetto un ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 5 dicembre 2000, causa T-136/98, Campogrande/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-267 e II-1225), e diretto ad ottenere l'annullamento parziale della stessa, il riconoscimento dell'esistenza di un episodio di molestia sessuale e la condanna della Commissione delle Comunità europee a risarcirle il danno morale derivante da tale comportamento colpevole, procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra C. Berardis-Kayser, assistita dal sig. D. Waelbroeck), la Corte (Terza Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore) e J. N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 23 aprile 2002, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso d'impugnazione è respinto.
 2) La sig.ra Campogrande è condannata alle spese.

(¹) GU C 134 del 5.5.2001.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

25 aprile 2002

nella causa C-323/00 P: DSG Dradenauer Stahlgesellschaft mbH contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — CECA — Aiuti di Stato ad imprese siderurgiche»)

(2002/C 156/03)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-323/00 P, DSG Dradenauer Stahlgesellschaft mbH, rappresentata da gli avv.ti U. Theune e M. Luther, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione ampliata) il 29 giugno 2000 nella causa T-234/95, DSG/Commissione (Racc. pag. II-2603), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: signor K.-D. Borchardt, assistito dal prof. M. Hilf), Repubblica federale di Germania (agente: signor W.-D. Plessing, assistito dal gli avv.ti W. Kirchhoff e M. Schütte) e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward, M. Wathelet, C.W.A. Timmermans e a. Rosas, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 25 aprile 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
 2) La DSG Dradenauer Stahlwerke mbH è condannata alle spese.

- 3) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 355 del 9.12.2000.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

30 gennaio 2002

nella causa C-151/01 P: La Conqueste SCEA contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Protezione comunitaria delle indicazioni geografiche — Regolamento (CE) n. 1338/2000 — Registrazione della denominazione “canard à foie gras du Sud-Ouest” — Irricevibilità del ricorso di annullamento — Ricorso manifestamente infondato»)

(2002/C 156/04)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-151/01 P, La Conqueste SCEA, con sede in Morlaas (Francia), rappresentata da avv.ti A. Lyon-Caen, F. Fabiani e F. Thiriez, avocats, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta sezione) 30 gennaio 2001, causa T-215/00, La Conqueste/Commissione (Racc. pag. II-181), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: signora A.-M. Rouchaud e signor X. Lewis), la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 30 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
 2) La Conqueste SCEA è condannata alle spese.

(¹) GU C 173 del 16.6.2001.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht (Germania), con ordinanza 19 dicembre 2001, nella causa Cargo Ray Uluslararasi Tasimacilile ve LTD., Sezgin Ergin e Vedat Calis contro Bundesanstalt für Arbeit

(Causa C-48/02)

(2002/C 156/05)

Con ordinanza 19 dicembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 febbraio 2002, nella causa Cargo Ray Uluslararasi Tasimacilile ve LTD., Sezgin Ergin e Vedat Calis contro Bundesanstalt für Arbeit, il Bundessozialgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 13 della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, debba essere interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro della Comunità l'introduzione di norme nazionali che, rispetto alla disciplina giuridica nazionale in vigore al 1 dicembre 1980, prevedano in via generale nuove restrizioni dell'accesso al mercato del lavoro in danno di lavoratori turchi, o se il divieto di introdurre nuove restrizioni ai sensi dell'art. 13 della decisione n. 1/80 si riferisca solo al momento del primo regolare soggiorno e della prima regolare occupazione di un lavoratore.
- 2) Se l'art. 13 della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, debba essere applicato anche ai lavoratori subordinati occupati in Turchia che, quali autotrasportatori operanti nel trasporto internazionale di merci, attraversano regolarmente uno Stato membro della Comunità senza appartenere al regolare mercato del lavoro di tale Stato membro.
- 3) Se l'art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale 23 novembre 1970 allegato all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia debba essere interpretato nel senso che un lavoratore turco è legittimato a far valere una restrizione della libera prestazione dei servizi contraria al protocollo stesso.
- 4) Se sussista una restrizione della libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale nel caso in cui uno Stato membro della Comunità, a partire dall'entrata in vigore del detto protocollo, abolisca l'esenzione dall'obbligo del permesso di lavoro in precedenza prevista per gli autisti turchi operanti nel settore del trasporto internazionale di merci e dipendenti da un datore di lavoro (turco) con sede in Turchia.

Ricorso proposto il 25 marzo 2002 dal Parlamento europeo avverso la sentenza pronunciata il 23 gennaio 2002 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) nella causa T-237/00, che opponeva Patrick Reynolds al Parlamento europeo

(Causa C-111/02 P)

(2002/C 156/06)

Il 25 marzo 2002 il Parlamento europeo, rappresentato dai signori Hannu von Hertzen e Dominique Moore, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza pronunciata il 23 gennaio 2002 dal Tribunale di primo grado delle comunità europee (Terza Sezione) nella causa T-237/00 che opponeva Patrick Reynolds al Parlamento europeo.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale impugnata;
- pronunciarsi in maniera definitiva sulla controversia, respingendo il ricorso di annullamento e il ricorso per risarcimento in quanto non fondati;
- in alternativa, rinviare la causa al Tribunale affinché esso si pronunci nuovamente sul ricorso di annullamento e sul ricorso per risarcimento del signor Reynolds;
- statuire sulle spese secondo giustizia.

Motivi e principali argomenti

- Insufficienza della motivazione del Tribunale per quanto riguarda l'obbligo dell'AIPN di soddisfare le «condizioni minime» per porre fine ad un comando nell'interesse del servizio di un dipendente presso il posto di segretario generale di un gruppo politico.
- Mancato rispetto della giurisprudenza relativa alla competenza dell'AIPN.
- Motivazione contraddittoria per quanto riguarda il presunto margine discrezionale dell'AIPN.
- Mancato rispetto della giurisprudenza in tema di diritti di difesa.
- Motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione all'importanza delle conseguenze della reintegrazione sulla situazione materiale del comandato.
- Se il Tribunale non ha commesso alcun illecito adottando la decisione impugnata, non vi è motivo di dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Comunità nel caso di specie.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, con ordinanza 14 marzo 2002, nella causa Kohlpharma GmbH contro Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-112/02)

(2002/C 156/07)

Con ordinanza 14 marzo 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 27 marzo 2002, nella causa Kohlpharma GmbH contro Bundesrepublik Deutschland, l'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se ai sensi dell'art. 30 CE o di altre norme di diritto comunitario sia giustificato che la competente autorità tedesca, in violazione dell'art. 28 CE, ostacoli l'importazione parallela di un medicinale negando l'autorizzazione secondo la procedura semplificata anche se da un lato, parte dall'idea che il medicinale «Jumex», autorizzato in Italia per la ditta Chiesi Farmaceutici SpA, sia identico per quanto riguarda il principio attivo «selegilinhidroclorid» al medicinale reperibile in commercio in Germania «Movergan» della ditta Orion Pharma GmbH, titolare di licenza tedesca in una situazione in cui il principio medicinale attivo viene fornito alla ditta italiana da una ditta produttrice avente sede in Ungheria, sulla base di un contratto di licenza, mentre alla ditta tedesca esso viene però fornito solo sulla base di un contratto di fornitura (supply agreement) con la ditta Orion Corp. Finland — sia direttamente, sia tramite la Finlandia —, e, dall'altro lato, la detta autorità tedesca e né alla luce del principio medicinale né alla luce degli additivi che secondo il parere della detta autorità si differenziano qualitativamente e quantitativamente nella presente specie, non conclude che ambedue i prodotti medicinali non sono uguali, in particolare che non sono prodotti sulla base della medesima formula e ricorrendo agli stessi principi attivi o che avrebbero effetti terapeutici differenti.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 27 marzo 2002

(Causa C-117/02)

(2002/C 156/08)

Il 27 marzo 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Antonio Caeiros, in qualità d'agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato un ricorso contro la Repubblica portoghese dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, approvando un progetto di stabilimento turistico, comprendente case, alberghi e campi da golf, situato nella zona di Ponta do Abano, senza che si sia effettuata una valutazione adeguata del suo impatto ambientale, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che derivano dall'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE⁽¹⁾, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che una corretta trasposizione delle norme di cui all'art. 2, n. 1, e all'art. 4, n. 2, della direttiva 85/337/CEE non può essere invocata dalla Repubblica portoghese per escludere dall'obbligo di valutazione previsto dal detto art. 2, n. 1, uno specifico progetto che, come è il caso del progetto relativo agli stabilimenti realizzati nella zona di Ponta do Abano, pur rientrando nell'allegato II di questa direttiva, può avere un impatto significativo sull'ambiente a causa della sua natura, delle sue dimensioni o della sua localizzazione.

⁽¹⁾ GU L 175, pag. 40. Edizione speciale portoghese: capitolo 15, fascicolo 6, pag. 9.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State, con ordinanza 27 marzo 2002, nella causa Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, anche a nome della Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, contro Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

(Causa C-127/02)

(2002/C 156/09)

Con ordinanza 27 marzo 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte l'8 aprile 2002, nella causa Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, anche a nome della Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, contro Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, lo Raad van State, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. a. Se i termini «piano o progetto» di cui all'art. 6, n. 3, della direttiva sugli Habitat⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che in essa rientri un'attività esercitata già da diversi anni, ma per la quale, in linea di massima, è necessario che sia rilasciata ogni anno una licenza per un periodo limitato, nella quale ogni volta viene nuovamente valutato se, e eventualmente, in quali parti dell'area possa essere esercitata tale attività.
 - b. In caso di soluzione negativa alla questione 1a: se l'attività di cui trattasi debba essere considerata un «piano o progetto», qualora nel corso degli anni sia aumentata la sua intensità, ovvero un suo aumento sia reso possibile dalle licenze.
 2. a. Per il caso in cui dalla soluzione della questione n. 1 risulti che ci si trova dinanzi ad un «piano o progetto» ai sensi dell'art. 6, n. 6, della direttiva sugli Habitat; se l'art. 6, n. 3, della direttiva sugli Habitat debba essere considerato una specificazione delle norme dettate dall'art. 6, n. 2 o se debba essere considerato una disposizione con una portata speciale, indipendente, nel senso che, ad esempio:
 - (i) il n. 2 riguarda un uso esistente e il terzo nuovi piani o progetti, oppure
 - (ii) il n. 2 riguarda le misure di gestione e il n. 3 altri provvedimenti, oppure
 - (iii) il n. 3 riguarda piani o progetti e il n. 2 altre attività.
 - b. Se, nel caso in cui l'art. 6, n. 3, della direttiva sugli Habitat debba essere considerato una specificazione delle norme dettate al n. 2, il n. 2 e il n. 3 possano essere entrambi applicati cumulativamente.
 3. a. Se l'art. 6, n. 3, della direttiva sugli Habitat debba essere interpretato nel senso che ci si possa già parlare di «piano o progetto» nel caso in cui una determinata attività possa avere incidenze per l'area di cui trattasi (e perciò debba essere effettuata un'«opportuna valutazione» per sapere se le incidenze siano «significative») oppure se tale disposizione comporti che un'«opportuna valutazione» va effettuata solo laddove sia (a sufficienza) plausibile che un «piano o progetto» possa avere incidenze significative.
 - b. In base a quali criteri deve essere valutato se un piano o un progetto ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva sugli Habitat, non direttamente connesso con la gestione del sito o non necessario per quest'ultima, possa avere, singolarmente o in combinazione con altri piani o progetti, incidenze significative per tale sito.
 4. a. Sulla base di quali criteri, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 6 della direttiva sugli Habitat, occorre valutare se si tratti di «opportune misure» di cui all'art. 6, n. 2, oppure di «opportuna valutazione» oltre alla certezza richiesta per dare l'accordo di cui all'art. 6, n. 3, per un piano o un progetto.
 - b. Se le espressioni «opportune misure» e «opportuna valutazione» abbiano un significato indipendente oppure per effettuare una valutazione al riguardo occorra tenere conto anche dell'art. 174, n. 2, del Trattato CE e in particolare del principio di precauzione menzionato in tale disposizione.
 - c. Per il caso in cui occorra tenere conto del principio di precauzione menzionato nell'art. 174, n. 2, del Trattato CE, se tale principio implichi che una determinata attività, quale la pesca di cuori eduli di cui trattasi, possa essere autorizzata allorché non sussista un chiaro dubbio riguardo all'assenza di possibili incidenze significative oppure possa esserlo solo allorché non sorgano dubbi sull'assenza di tali incidenze, o ancora tale assenza possa essere stabilita con certezza.
 5. Se l'art. 6, n. 2, e rispettivamente n. 3, della direttiva sugli Habitat abbia effetto diretto, nel senso che i singoli possono invocarlo dinanzi al giudice nazionale e tale giudice, come già stabilito nella causa Peterbroeck (già citata), deve prestare ai soggetti di diritto la tutela giuridica che deriva dall'effetto diretto.
-
- ⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio, 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 17 aprile 2002

(Causa C-144/02)

(2002/C 156/10)

Il 17 aprile 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Enrico Traversa, consigliere giuridico, e Kilian Gross, membro del Servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto presso il sig. Luis Escobar Guerrero, membro del Servizio giuridico della Commissione europea, Centre Wagner C 254, Kirchberg, Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. constatare che la Repubblica federale di Germania, non assoggettando all'IVA (imposta sul valore aggiunto) l'importo degli aiuti erogati ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603⁽¹⁾, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 11, della Sesta direttiva IVA del Consiglio, 77/388/CEE⁽²⁾;
2. condannare la Repubblica federale di Germania al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Il legislatore comunitario, riferendosi alle «sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni [soggette ad imposta]», con una formula generale ha inteso comprendere nella base imponibile soggetta a IVA tutti gli aiuti che sono direttamente connessi con il prezzo del bene venduto o della prestazione fornita, vale a dire gli aiuti che influiscono direttamente sull'importo del corrispettivo ricevuto dal fornitore o dal prestatore. Tali aiuti devono avere anche un nesso diretto e causale con la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi, che deve essere precisamente definito o definibile: l'aiuto viene concesso se e in quanto tali beni (o servizi) siano venduti realmente sul mercato. L'aiuto concesso per tonnellata di foraggi essiccati, ai sensi del regolamento n. 630/95, provoca ripercussioni dirette e causali di tal tipo sul prezzo di vendita dei foraggi essiccati. Le imprese di trasformazione possono vendere a un prezzo sul mercato internazionale più basso di quello che dovrebbero pretendere commisuratamente alle loro spese, solamente perché dispongono degli aiuti corrispondenti. Il fatto che l'ammontare dell'aiuto non venga adattato alle oscillazioni del prezzo sul mercato internazionale non modifica affatto il suo carattere di integrazione del prezzo.

Pertanto rispecchia il senso e il fine dell'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della Sesta direttiva IVA, il fatto di assoggettare all'obbligo fiscale anche l'ammontare dell'aiuto, in quanto parte del corrispettivo della vendita del prodotto (o della prestazione del servizio).

La circostanza che l'aiuto, al momento in cui lascia l'impresa di trasformazione anche senza l'esistenza di un contratto con un acquirente, venga pagato, per così dire, come anticipo sul prezzo di vendita complessivo, non esclude che tale aiuto possa essere parte integrante del corrispettivo. Anche qualora sia impossibile individuare per ogni singola vendita l'esatta quota di aiuto che va a far parte del corrispettivo, non si riscontrano difficoltà pratiche. La base imponibile è formata piuttosto dai corrispettivi ricevuti ivi compresi gli aiuti complessivamente ottenuti. Il fatto che la maggior parte dei Paesi dell'Unione già imponga una tassa sugli aiuti ai foraggi essiccati, dimostra, secondo la Commissione, che anche nella pratica non emergono difficoltà.

⁽¹⁾ GU L 63, del 21.3.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 145, del 13.6.1977, pag. 1.

Ricorso presentato il 25 aprile 2002 contro il Regno dei Paesi Bassi dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-149/02)

(2002/C 156/11)

Il 25 aprile 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata da H. van Lier e M. Patakia, in qualità di agenti, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica⁽¹⁾, o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi di tale direttiva.
- 2) condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese del procedimento.

Motivi e argomenti principali

Il termine per la trasposizione è spirato il 14 marzo 2000.

(¹) GU 1998, L 77, pag. 36.

4. Se una norma del diritto nazionale, la quale consenta che in un contratto collettivo, o in un contratto aziendale basato su un contratto collettivo, possa essere previsto che i periodi di riposo durante il servizio di guardia o di reperibilità vengano adattati alle particolari caratteristiche di tali servizi, ed in particolare che riduzioni del periodo di riposo determinate da richieste di prestazioni durante tali servizi possano essere compensate con altri periodi, violi la direttiva 93/104 CE.

(¹) GU L 307, pag. 18.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein, con ordinanze 12 e 25 marzo 2002, nella causa Landeshauptstadt Kiel contre Dott. Norbert Jaeger

(Causa C-151/02)

(2002/C 156/12)

Con ordinanze 12 e 25 marzo 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 aprile 2002, nella causa Landeshauptstadt Kiel contre Dott. Norbert Jaeger il Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se il servizio di guardia, prestato da un lavoratore in un ospedale, possa generalmente essere considerato come rientrante nell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 93/104 CE (¹), anche quando al lavoratore è consentito dormire nel tempo in cui non sono richieste le sue prestazioni.
2. Se una norma del diritto nazionale, la quale consideri il servizio di guardia come periodo di riposo, nel caso in cui non vi siano richieste di prestazioni, configurato in modo che il lavoratore riposi in un'apposita stanza posta a sua disposizione nell'ospedale ed esegua la prestazione lavorativa solo su richiesta, violi l'art. 3 della direttiva 93/104.
3. Se una norma del diritto nazionale, la quale consenta, negli ospedali ed altre istituzioni rivolte al trattamento medico, cura e assistenza delle persone, una riduzione del periodo di riposo di 11 ore, configurata in modo che i periodi di tempo relativi alle prestazioni rese durante il servizio di guardia o la reperibilità, che non superino complessivamente la metà del periodo di riposo, vengano compensati con altri periodi, violi la direttiva 93/104.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 21 marzo 2002, nella causa Terra Baubedarf-Handel GmbH contre Finanzamt Osterholz-Scharmbeck

(Causa C-152/02)

(2002/C 156/13)

Con ordinanza 21 marzo 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 aprile 2002, nella causa Terra Baubedarf-Handel GmbH contre Finanzamt Osterholz-Scharmbeck, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se il soggetto passivo d'imposta possa esercitare il diritto di dedurre l'IVA pagata a monte soltanto con riferimento all'anno solare in cui egli consegue il possesso della fattura a norma dell'art. 18, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (¹), ovvero se il diritto di dedurre l'IVA pagata a monte debba essere sempre esercitato (anche con effetto retroattivo) in relazione all'anno solare in cui si perfeziona il diritto a deduzione ai sensi dell'art. 17, n. 1, della detta direttiva.»

(¹) GU L 145, pag. 1.

Ricorso proposto il 30 aprile 2002 dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania**(Causa C-162/02)**

(2002/C 156/14)

Il 30 aprile 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gerald Braun, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto presso il sig. Luis Escobar Guerrero, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner C 254, Kirchberg, Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) accertare che la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi derivanti dal Trattato CE e dalla direttiva della Commissione, 28 giugno 1999, 99/68/CE⁽¹⁾, recante disposizioni di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali tenuti dai fornitori a norma della direttiva del Consiglio 98/56/CE⁽²⁾, per non avere adottato entro i termini stabiliti le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari necessarie per trasporre nella normativa nazionale la detta direttiva.
- 2) porre a carico della convenuta le spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva è scaduto il 31 dicembre 1999.

⁽¹⁾ GUL 172, pag. 42.

⁽²⁾ GUL 226, pag. 16.

Ricorso proposto il 30 aprile 2002 dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica Federale di Germania**(Causa C-163/02)**

(2002/C 156/15)

Il 30 aprile 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresenta dal sig. Gerald Braun, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Luis Escobar Guerrero, membro del servizio giuridico della Commissione europea, Centre Wagner C 254, Kirchberg-Luxembourg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica Federale di Germania.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica Federale di Germania ha violato gli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e della direttiva della Commissione 28 giugno 1999, 1999/66/CE⁽¹⁾, che stabilisce le modalità relative alle etichette o ad altri documenti rilasciati dal fornitore ai sensi della direttiva 98/56/CE⁽²⁾ del Consiglio non avendo adottato nei termini stabiliti, le disposizioni di legge, di regolamento e amministrative necessarie per trasporre nella normativa nazionale la detta direttiva.
2. condannare la convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 31 dicembre 1999.

⁽¹⁾ GUL 164, pag. 76.

⁽²⁾ GUL 226, pag. 16.

Ricorso del Regno dei Paesi Bassi contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 2 maggio 2002

(Causa C-164/02)

(2002/C 156/16)

Il 2 maggio 2002 il Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da H. G. van Sevenster, in qualità di agente, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) annullare la decisione della Commissione 15 febbraio 2002, riferimento SG (2002) D/228533, relativa all'aiuto di Stato n. N 812/2001 (in prosieguo: «la decisione», allegato I), nella parte in cui in tale decisione la Commissione considera quali aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE⁽¹⁾ gli importi concessi alla autorità portuali sulla base del Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie (regime per l'incentivazione della trasformazione dei residui di dragaggio);
- 2) condannare la Commissione alle spese procedurali.

Motivi e principali argomenti

- Violazione dell'art. 87 CE: il governo olandese è del parere che la Commissione affermi a torto che le autorità portuali in sede di gestione delle vie d'acqua e di manutenzione della infrastruttura generale possano essere considerate come impresa ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. A parere di tale governo la gestione delle acque navigabili (ivi compreso il dragaggio) in tale contesto deve essere considerata una missione pubblica e non un'attività economica. In circostanze normali gli investimenti in un'infrastruttura di questo tipo vengono considerati dalla Commissione come misure generali, l'onere delle quali è sopportato dallo Stato nell'ambito delle proprie responsabilità in materia di creazione e di sviluppo di un sistema di trasporti nell'interesse del pubblico in generale, purché l'infrastruttura, in ottemperanza alla normativa comunitaria, sia de iure e de facto disponibile per tutti gli utenti effettivi o potenziali.
- Violazione dell'obbligo di motivazione.
- Violazione dei principi del legittimo affidamento e di certezza del diritto: La Commissione ha reso note in un certo numero di documenti le proprie posizioni riguardo agli aiuti di Stato nel settore portuale. In tali documenti, diverse decisioni, la Commissione, da un lato, ha dato

concretezza e chiarezza alle disposizioni del Trattato, tra l'altro riguardo agli aiuti di Stato in materia di porti, e, d'altro lato, ha espresso le proprie opinioni riguardo ai futuri sviluppi in ambito portuale. In tal modo la Commissione ha suscitato un affidamento legittimo.

⁽¹⁾ benché compatibili con il mercato comune in base all'art. 87, n. 3, lett. c), CE, con riferimento al punto 38 della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (GU 2001, C 37, pag. 3).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Alcácer do Sal, con ordinanza 26 aprile 2002, nella causa Daniel Fernando Messejana Viegas contro Companhia de Seguros Zurich, SA e Mitsubishi Motors de Portugal, SA

(Causa C-166/02)

(2002/C 156/17)

Con ordinanza 26 aprile 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 2 maggio 2002, nella causa Daniel Fernando Messejana Viegas contro Companhia de Seguros Zurich, SA e Mitsubishi Motors de Portugal, SA, — interveniente: CGU International Insurance plc — Agência Geral em Portugal —, il Tribunal Judicial da Comarca de Alcácer do Sal ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una domanda di pronuncia pregiudiziale:

Il Tribunal Judicial da Comarca de Alcácer do Sal chiede che la Corte di Giustizia delle CCEE si pronunci sull'interpretazione della Seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE⁽¹⁾, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli⁽²⁾ alla luce dell'art. 508 del Codice civile.

⁽¹⁾ GU CE del 11.1.1984, L 8, pag. 17.

⁽²⁾ Che, secondo quanto ritenuto dal ricorrente, prevede un capitale minimo di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile, non istituisce alcuna dicotomia di regime o limite per responsabilità da rischio, con la conseguenza che, se lo stesso incidente sopravviene in qualsiasi altro paese della Comunità, il responsabile è obbligato a risarcire fino al limite del capitale obbligatoriamente assicurato (ammontare EUR 600 000). Inoltre, il limite posto dalla direttiva è un limite minimo, il che implica la revoca dell'art. 508 del Codice civile che pone come limite massimo per il risarcimento da incidente da circolazione stradale «l'importo pari al doppio dell'importo risultante dal rapporto dell'incidente» (ovvero EUR 29 927,88).

Ricorso del sig. Willy Rothley e di altri 70 deputati del Parlamento europeo avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 26 febbraio 2002 nella causa T-17/00, Willy Rothley ed altri 70 deputati del Parlamento europeo contro il Parlamento europeo, sostenuto dal Consiglio dell'Unione europea, dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Repubblica francese, presentato il 3 maggio 2002

(Causa C-167/02 P)

(2002/C 156/18)

Il 3 maggio 2002 il sig. Willy Rothley ed altri 70 deputati del Parlamento europeo, rappresentati dall'avv. prof. dr. Hans-Jürgen Rabe, Sozietät Nörr Stiefenhofer Lutz, Charlottenstraße 57, D-10117 Berlin, hanno presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 26 febbraio 2002 nella causa T-17/00, Willy Rothley ed altri 70 deputati del Parlamento europeo contro il Parlamento europeo, sostenuto dal Consiglio dell'Unione europea, dalla Commissione delle Comunità europee, dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Repubblica francese.

I ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di primo grado chiedono che la Corte voglia:

- 1) annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 26 febbraio 2002⁽¹⁾;
 - 2) dichiarare nulla la decisione del Parlamento europeo 18 novembre 1999 recante modifiche del regolamento a seguito dell'accordo interistituzionale 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta contro le frodi (OLAF)⁽²⁾, per la parte in cui concerne i membri del Parlamento europeo,
- in subordine,
- rinvviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado;
- 3) condannare il Parlamento europeo (altra parte del procedimento) alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Violazione dell'art. 230, n. 4, CE: a torto la sentenza impugnata dichiara che l'atto normativo contestato non potrebbe riguardare individualmente sotto alcun profilo, immaginabile secondo la giurisprudenza della Corte, i ricorrenti avverso la sentenza medesima. La decisione impugnata del Parlamento, a partire dal suo oggetto e nei

suoi effetti, oltrepassa l'ambito della mera organizzazione interna dei lavori del Parlamento ed ha pertanto effetti immediati nei confronti dei membri di quest'ultimo. Trattasi quindi, anche secondo l'opinione del Tribunale nella sentenza impugnata, di un atto che può essere oggetto di un ricorso ex art. 230, n. 1, CE. Tali effetti sono sufficienti per motivare la ricevibilità del ricorso, senza che ciò in un caso siffatto dipenda dal pregiudizio arrecato al singolo.

In via subordinata: i ricorrenti avverso la sentenza in parola sono, quindi, contrariamente all'opinione del Tribunale, già interessati individualmente poiché essi configurano una cerchia ristretta di persone che per numero ed identità è nota e certa.

A torto il Tribunale ha formulato anche la tesi che non sia applicabile nel caso di specie la giurisprudenza in forza della quale sono ricevibili ricorsi di annullamento proposti contro un atto di natura normativa quando esisteva una disposizione di rango superiore che imponeva all'autore dell'atto di tener conto della situazione specifica della parte ricorrente. I poteri di indagine dell'OLAF come anche gli obblighi di comunicazione, accettazione dell'esercizio di quei poteri e cooperazione, imposti dalla decisione impugnata ai deputati, ai loro collaboratori nonché agli agenti del Parlamento, interferiscono in modo permanente con il diritto all'esercizio libero ed indipendente del mandato. I poteri di intervento e di azione dell'OLAF nel loro insieme violano o omettono di osservare la tutela dell'immunità dei membri del Parlamento affermata nell'art. 10 del protocollo sui privilegi e le immunità. La decisione impugnata ed i poteri in capo all'OLAF che ne discendono di svolgere indagini nel Parlamento interferiscono stabilmente anche con la facoltà di effettuare indagini delle commissioni d'inchiesta e pregiudicano di conseguenza i diritti dei suoi membri, in particolare dei ricorrenti avverso la sentenza in parola.

- Violazione del principio della protezione giuridica effettiva: il Tribunale ha ommesso di esaminare se la sua interpretazione dell'art. 230, n. 4, CE assicuri la protezione giuridica effettiva dei ricorrenti o se, specialmente con riguardo al criterio del pregiudizio arrecato al singolo, occorra un'interpretazione che accordi ai ricorrenti una sufficiente protezione giuridica avverso la decisione impugnata.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

⁽²⁾ GU L 202 del 2 agosto 1999, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret, con ordinanza 1 maggio 2002, nella causa l'affaire Dansk Postordforening contro Skatteministeriet

(Causa C-169/02)

(2002/C 156/19)

Con ordinanza 1 maggio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 6 maggio 2002, nella causa Dansk Postordforening contro Skatteministeriet, l'Østre Landsret ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se l'art. 13 A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva sull'IVA (direttiva del Consiglio 77/388/CEE⁽¹⁾) debba essere interpretato nel senso che:
 - i) uno Stato membro è autorizzato a riscuotere l'IVA sulle spedizioni contro assegno ai privati di lettere e pacchi effettuate dai servizi pubblici postali se lo Stato membro ha escluso tali spedizioni dal monopolio e dall'obbligo di trasporto in base al diritto postale di detto Stato, oppure
 - ii) uno Stato membro è tenuto a non riscuotere l'IVA su tali spedizioni.
- 2) Se né la questione 1 i) né la questione 1 ii) possono essere risolte inequivocabilmente in senso affermativo, quali siano i criteri in base ai quali nelle circostanze descritte nella questione 1 i) uno Stato membro sia autorizzato a riscuotere l'IVA sulle spedizioni contro assegno di lettere o pacchi ai privati, oppure sia tenuto a non riscuotere l'IVA su tali spedizioni.

⁽¹⁾ Sesta direttiva del Consiglio, 17 maggio 1977, n. 388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GUL 145, pag. 1), e rettificato (GU 1977 L 149, pag. 26).

Ricorso presentato dalle società Schlüsselverlag J. S. Moser Gesellschaft m.b.H., J. Wimmer Medien GmbH & Co KG, Styria Medien AG, Zeitungs- und Verlags-Gesellschaft m.b.H., Eugen Ruß Vorarlberger Zeitungsverlag und Druckerei Gesellschaft mbH, «Die Presse» Verlags-Gesellschaft m.b.H. e «Salzburger Nachrichten» Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG il 7 maggio 2002 contro l'ordinanza pronunciata l'11 marzo 2002 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-3/02, Schlüsselverlag J. S. Moser Gesellschaft m.b.H., J. Wimmer Medien GmbH & Co KG, Styria Medien AG, Zeitungs- und Verlags-Gesellschaft m.b.H., Eugen Ruß Vorarlberger Zeitungsverlag und Druckerei Gesellschaft mbH, «Die Presse» Verlags-Gesellschaft m.b.H. e «Salzburger Nachrichten» Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG contro Commissione delle Comunità europee

(Causa C-170/02 P)

(2002/C 156/20)

Il 7 maggio 2002 le società Schlüsselverlag J. S. Moser Gesellschaft m.b.H., J. Wimmer Medien GmbH & Co KG, Styria Medien AG, Zeitungs- und Verlags-Gesellschaft m.b.H., Eugen Ruß Vorarlberger Zeitungsverlag und Druckerei Gesellschaft mbH, «Die Presse» Verlags-Gesellschaft m.b.H. e «Salzburger Nachrichten» Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG, rappresentate dal sig. Michael Krüger, Rechtsanwalt, Linz, hanno presentato alla Corte di giustizia della Comunità europee un ricorso contro l'ordinanza pronunciata l'11 marzo 2002 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-3/02, Schlüsselverlag J. S. Moser Gesellschaft m.b.H., J. Wimmer Medien GmbH & Co KG, Styria Medien AG, Zeitungs- und Verlags-Gesellschaft m.b.H., Eugen Ruß Vorarlberger Zeitungsverlag und Druckerei Gesellschaft mbH, «Die Presse» Verlags-Gesellschaft m.b.H. e «Salzburger Nachrichten» Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'ordinanza impugnata e decidere la causa come da domanda, in subordine annullare l'ordinanza impugnata e rinviare la causa al Tribunale di primo grado; in entrambi i casi, condannare la convenuta Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Incompletezza della ricostruzione dei fatti

Il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla dichiarazione della Commissione secondo cui le lettere 12.7.2001 e 3.9.2001 «espongono il punto di vista della direzione Controllo delle operazioni di concentrazione e non vincolano la Commissione europea», senza tuttavia riprendere il contenuto di tale affermazione nell'accertamento dei fatti.

— Erronea valutazione giuridica della lettera del direttore della direzione Controllo delle operazioni di concentrazione 7.11.2001.

L'interpretazione del Tribunale, secondo cui la lettera 7.11.2001 sarebbe un atto impugnabile imputabile alla Commissione, in quanto in questo scritto, contrariamente ai precedenti, sarebbe indiscutibile il carattere vincolante per la Commissione, appare arbitraria e contraria al principio di buona fede e conseguentemente ai principi generali del diritto comunitario.

In base ad una corretta valutazione giuridica, il Tribunale sarebbe dovuto giungere alla conclusione che la lettera della direzione Controllo delle operazioni di concentrazione 7.11.2001 non era imputabile alla Commissione, la cui inerzia, quindi, permaneva.

(¹) Non ancora pubblicata nella Raccolta.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation de Belgique, con sentenza 29 aprile 2002, nella causa Robert Bourgard contro Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

(Causa C-172/02)

(2002/C 156/21)

Con sentenza 29 aprile 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 maggio 2002, nella causa Robert Bourgard contro Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, la Cour de cassation de Belgique ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE (¹), autorizzi uno Stato membro che ha fissato l'età pensionabile dei lavoratori autonomi di sesso maschile a sessantacinque anni e quella dei lavoratori autonomi di sesso femminile a sessant'anni, con la conseguenza che la pensione di vecchiaia dei lavoratori di sesso maschile è calcolata sulla base di una carriera professionale la cui importanza viene espressa da una frazione avente 45 al denominatore mentre il denominatore di tale frazione è 40 per i lavoratori di sesso femminile, ad applicare ai lavoratori di sesso maschile i quali soltanto hanno il diritto di chiedere di fruire anticipatamente della pensione di vecchiaia nei cinque anni che precedono la

normale età pensionabile, una riduzione dell'importo della pensione del 5 % per ogni anno di anticipazione.

(¹) Direttiva del Consiglio del 19.12.1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte Suprema di Cassazione — con ordinanze 17 gennaio 2002, nelle cause 1) Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA contro Azienda agricola Fava Alessandro & Delledonne Carla 2) Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA contro Luigi Serpelloni 3) Azienda agricola Coato Giovanni, Lorenzo & Vaccaro Ivana contro Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA e 4) Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA contro Battista e Giacomo Malzani

(Cause C-177/02, C-178/02, C-179/02 e C-180/02)

(2002/C 156/22)

Con ordinanze 17 gennaio 2002, pervenute nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 maggio 2002, nelle cause 1) Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA contro Azienda agricola Fava Alessandro & Delledonne Carla 2) Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA contro Luigi Serpelloni 3) Azienda agricola Coato Giovanni, Lorenzo & Vaccaro Ivana contro Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA e 4) Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA contro Battista e Giacomo Malzani, la Corte Suprema di Cassazione ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«se l'art. 1, reg. CEE 856/84 (¹) del 31 marzo 1984 e gli artt. 1-4, reg. CEE 3950/92 (²) del 28 dicembre 1992 debbano (o meno) essere interpretati nel senso che i diritti di prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari hanno natura di sanzioni amministrative e se il loro pagamento da parte dei produttori di latte vaccino è conseguentemente dovuto solo nel caso in cui il superamento dei quantitativi assegnati è stato intenzionale o causato da negligenza.»

(¹) GU L 90 del 1.4.1984, pag. 10.

(²) GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

24 aprile 2002

nella causa T-220/96: Elliniki Viomichania Oplon AE (EVO) contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Responsabilità extracontrattuale per atto illecito — Regolamento (CEE) n. 2340/90 — Embargo commerciale contro l'Iraq — Lesione equivalente ad un'espropriazione — Nesso di causalità»)

(2002/C 156/23)

(Lingua processuale: il greco)

Nella causa T-220/96, Elliniki Viomichania Oplon AE (EVO), con sede in Atene (Grecia), rappresentata dall'avv. T. Fortsakis, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agente: sig.ra S. Kyriakopoulou) e Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. Condou-Durande), avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente in seguito all'adozione del regolamento (CEE) del Consiglio 8 agosto 1990, n. 2340, che impedisce gli scambi della Comunità per quanto riguarda l'Iraq ed il Kuwait (GU L 213, pag. 1), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 24 aprile 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 54 del 22.2.1997.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

20 marzo 2002

nella causa T-9/99: HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG e.a. contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intesa — Tubi per teleriscaldamento — Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Boicottaggio — Ammenda — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Eccezione d'illegittimità — Irretroattività — Diritti della difesa — Comunicazione sulla cooperazione»)

(2002/C 156/24)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-9/99, HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, con sede in Rosenheim (Germania), HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH, Verwaltungsgesellschaft, con sede in Rosenheim, Isoplus Fernwärmetechnik Vertriebsgesellschaft mbH, con sede in Rosenheim, Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft mbH, con sede in Hohenberg (Austria), Isoplus Fernwärmetechnik GmbH, con sede in Sondershausen (Germania), rappresentate dagli avv.ti P. Krömer e F. Nusterer, avvocati, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori W. Mölls e E. Gippini Fournier), avente ad oggetto il ricorso diretto, in via principale, all'annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1), o, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti con tale decisione, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R. M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 20 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Gli artt. 3, lett. d), e 5, lett. d), della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4 — intesa tubi preisolati), sono annullati nei riguardi della HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG e HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH, Verwaltungsgesellschaft.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Le ricorrenti sopporteranno in solido le proprie spese, comprese quelle attinenti al procedimento sommario, e l'80 % delle spese sostenute dalla Commissione, comprese quelle attinenti al procedimento sommario.

- 4) *La Commissione sopporterà il 20 % delle proprie spese, comprese quelle attinenti al procedimento sommario.*

(¹) GU C 86 del 27.3.1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

20 marzo 2002

nella causa T-15/99: Brugg Rohrsysteme GmbH contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Concorrenza — Intesa — Tubi per teleriscaldamento — Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Boicottaggio — Ammenda — Orientamenti per il calcolo dell'ammontare delle ammende — Irretroattività — Legittimo affidamento»)

(2002/C 156/25)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-15/99, Brugg Rohrsysteme GmbH, con sede in Wunstorf (Germania), rappresentata dagli avv.ti T. Jestaedt, H.-C. Salger e M. Sura, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori W. Mölls e E. Gippini Fournier), avente ad oggetto il ricorso diretto, in via principale, all'annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1) o, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: G. Herzig, amministratore, ha pronunciato il 20 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU C 86 del 27.3.1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

20 marzo 2002

nella causa T-16/99: Lögstör Rör (Deutschland) contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Concorrenza — Intesa — Tubi per teleriscaldamento — Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Boicottaggio — Accesso al fascicolo — Ammenda — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Irretroattività — Legittimo affidamento»)

(2002/C 156/26)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-16/99, Lögstör Rör (Deutschland) GmbH, con sede in Fulda (Germania), rappresentata dagli avv.ti H.-J. Helmann e T. Nägele, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori W. Mölls e E. Gippini Fournier), avente ad oggetto il ricorso diretto, in via principale, all'annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1), o, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato il 20 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU C 86 del 27.3.1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

20 marzo 2002

nella causa T-21/99: Dansk Rørindustri A/S contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intesa — Tubi per teleriscaldamento — Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Boicottaggio — Ammenda — Orientamenti per il calcolo delle ammende»)

(2002/C 156/27)

(Lingua processuale: il danese)

Nella causa T-21/99, Dansk Rørindustri A/S, con sede in Fredericia (Danimarca), rappresentata dagli avv.ti K. Dyekjær-Hansen, K. Høegh e C. Karhula Lauridsen, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori E. Gippini Fournier e H. C. Støvlbæk), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'art. 1 della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1), nonché alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 20 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 1 della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) è annullato in quanto constata che la ricorrente ha violato le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando all'infrazione considerata da tale articolo nel corso del periodo da aprile ad agosto 1994.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *La ricorrente sopporterà le proprie spese e il 90 % delle spese sostenute dalla Commissione.*
- 4) *La Commissione sopporterà il 10 % delle proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 100 del 10.4.1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 marzo 2002

nella causa T-95/99: Satellimages TV 5 SA contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Concorrenza — Denuncia — Lettera della Commissione indirizzata al reclamante — Atto preparatorio — Irricevibilità»)

(2002/C 156/28)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-95/99, Satellimages TV 5 SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall'avv. E. Marissens, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenuta da Repubblica francese (agenti: signora K. Rispal-Bellanger, quindi signori G. de Bergues e F. Million), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori B. Doherty e K. Wiedner), sostenuta da Deutsche Telekom Ag, con sede in Bonn (Germania), rappresentata da F. Roitzsch e K. Quack, con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto una domanda di annullamento dell'asserita decisione della Commissione 15 febbraio 1999 relativa ad un reclamo della ricorrente ai sensi dell'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) (IV/36.968 — Satellimages TV 5/Deutsche Telekom), Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 7 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.*
- 3) *Ciascuna delle parti intervenienti sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 188 del 3.7.1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**6 marzo 2002**

nelle cause riunite T-127/99, T-129/99 e T-148/99; Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e a. contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Nozione di aiuto di Stato — Misure fiscali — Carattere selettivo — Giustificazione attraverso la natura o la struttura del sistema fiscale — Compatibilità dell'aiuto con il mercato comune»)

(2002/C 156/29)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nelle cause riunite T-127/99, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, rappresentata dalle signore A. Creus Carreras e B. Uriarte Valiente, avocats, T-129/99, Comunidad Autónoma del País Vasco, Gasteizko Industria Lurra, SA, con sede in Vitória (Spagna), rappresentati da gli avv.ti F. Pombo García, E. Garayar Gutiérrez e J. Alonso Berberena, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, e T-148/99, Daewoo Electronics Manufacturing España, SA, con sede in Vitória, rappresentata da signore A. Creus Carreras e B. Uriarte Valiente, avocats, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori F. Santaolalla, G. Rozet e G. Valero Jordana), sostenuta da Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca (ANFEL), con sede in Madrid, rappresentata da signore M. Muñiz e M. Cortés Muleiro, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, e dal Conseil européen de la construction d'appareils domestiques (CECED), rappresentato dall'avv. A. González Martínez, con domicilio eletto in Lussemburgo, e dal Conseil européen de la construction d'appareils domestiques (CECED), rappresentato dall'avv. A. González Martínez, con domicilio eletto in Lussemburgo, interveniente nella causa T-148/99, avente ad oggetto la domanda diretta ad annullare la decisione della Commissione 24 febbraio 1999, 1999/718/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna a Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (GU L 292, pag. 1), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. R.M. Moura Ramos e M. Jaeger, giudici, cancelliere: J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 6 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Nella causa T-129/99 il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto ad ottenere l'annullamento dell'art. 1, lett. d) ed e), della decisione della Commissione 24 febbraio 1999, 1999/718/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna alla Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa), e dell'art. 2, n. 1, lett. b), della medesima decisione.
- 2) Nelle cause T-129/99 e T-148/99, l'art. 1, lett. a), della decisione 1999/718 è annullato.
- 3) Nelle cause T-129/99 e T-148/99, l'art. 1, lett. b), della decisione 1999/718 è annullato.

- 4) Nelle cause T-129/99 e T-148/99, l'art. 1, lett. c), della decisione 1999/718 è annullato nella misura in cui esclude le installazioni valutate in EUR 1 803 036,31 dei costi ammissibili coperti dal regime di aiuti Ekimen.
- 5) Nelle cause T-127/99 e T-148/99, l'art. 2, n. 1, lett. e), della decisione 1999/718 è annullato.
- 6) Nelle cause T-129/99 e T-148/99, l'art. 2, n. 1, lett. a), della decisione 1999/718 è annullato nella parte in cui rinvia all'art. 1, lett. a) e b), della stessa decisione e nella parte in cui ingiunge al Regno di Spagna di esigere dalla Demesa il rimborso degli aiuti di cui alla parte annullata dell'art. 1, lett. c), della stessa decisione.
- 7) Nelle cause T-127/99 e T-148/99, l'art. 2, n. 1, lett. b), della decisione 1999/718 è annullato nella parte in cui rinvia all'art. 1, lett. e), della stessa decisione.
- 8) I ricorsi sono per il resto respinti.
- 9) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 226 del 7.8.1999 e C 299 del 16.10.1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**6 marzo 2002**

nella causa T-168/99, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE — Ingiunzione di sospensione del versamento di un asserito aiuto»)

(2002/C 156/30)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nella causa T-168/99, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, rappresentato dall'avv. A. Creus Carreras, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori F. Santaolalla, G. Rozet e G. Valero Jordana), ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 31 marzo 1999 che avvia, da un lato, il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE, con riguardo agli aiuti concessi dalle autorità spagnole alla Ramondín SA e alla Ramondín Cápsulas SA ed ingiunge, dall'altro, alle autorità spagnole di sospendere il versamento di detti aiuti (GU C 194, pag. 18), il Tribunale (Terza Sezione ampliata), composto dai sigg. J. Azizi, presi-

dente, K. Lenaerts, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. R.M. Moura Ramos e M. Jaeger, giudici, cancelliere: J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 6 marzo 2002, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non v'è luogo a provvedere sul ricorso.*
- 2) *Il ricorrente è condannato alle spese.*

(¹) GU C 281 del 2.10.1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 marzo 2002

nella causa T-212/99: Intervet International BV contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Regolamento (CEE) n. 2377/90 — Medicinali veterinari — Domanda di inclusione dell'«altrenogest» nell'elenco delle sostanze a cui possono essere applicati limiti massimi provvisori di residui — Parere del comitato dei medicinali veterinari (CMV) — Ricorso di annullamento — Irricevibilità — Ricorso per carenza — Presa di posizione che pone fine alla carenza — Non luogo a provvedere»)

(2002/C 156/31)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-212/99, Intervet International BV, già Hoechst Roussel Vet GmbH, con sede in Boxmeer (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti D. Waelbroeck e D. Brinckman, avvocati, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori T. Christoforou, H. Stolvlbaek e F. Ruggeri-Laderchi), avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento di una pretesa decisione della Commissione di rigetto di una domanda della ricorrente tendente all'inclusione della sostanza «altrenogest» nell'allegato III del regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1990, n. 2377, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224, pag. 1) e, in subordine, una domanda diretta a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omissso di preparare un progetto delle misure da prendere ai fini di tale inclusione e di avviare la procedura prevista all'art. 8 del detto regolamento. il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 7 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di annullamento è irricevibile.*

- 2) *Non occorre più provvedere sulla domanda di accertamento di carenza.*
- 3) *La Commissione sopporterà le proprie spese, nonchè la metà delle spese della ricorrente.*

(¹) GU C 352 del 4.12.1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28 febbraio 2002

nelle cause riunite T-227/99 e T-134/00: Kvaerner Warnow GmbH contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Aiuti concessi dagli Stati — Costruzione navale — Ex Repubblica democratica tedesca — Direttive 90/684/CEE e 92/68/CEE — Limite di capacità — Composizione della Commissione — Messa in congedo dalle funzioni di un membro della Commissione — Elezione di membri della Commissione al Parlamento europeo»)

(2002/C 156/32)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nelle cause riunite T-227/99 e T-134/00, Kvaerner Warnow Werft GmbH, con sede in Rostock-Warnemünde (Germania), rappresentata dall'avv. M. Schütte, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (signor: K.-D. Borchardt), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 8 luglio 1999, 1999/675/CE, come modificata, e della decisione della Commissione 15 febbraio 2000, 2000/336/CE, relative agli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica federale di Germania in favore della Kvaerner Warnow Werft GmbH (GU L 274, pag. 23, e, rispettivamente, GU L 120, pag. 12), Tribunale (Quarta Sezione ampliata), composto dai sigg. P. Mengozzi, presidente e R. García-Valdecasas, dalla sig.ra V. Tiili, e dai sigg. R.M. Moura Ramos e J.D. Cooke, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore ha pronunciato il 28 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione 8 luglio 1999, 1999/675/CE, sull'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica federale di Germania a favore della società Kvaerner Warnow Werft GmbH, come modificata dalla decisione della Commissione 29 marzo 2000, 2000/416/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Germania in favore della Kvaerner Warnow Werft GmbH (1999), e la decisione della Commissione 15 febbraio 2000, 2000/336/CE, relativa all'aiuto di Stato accordato dalla Repubblica federale di Germania in favore della Kvaerner Warnow Werft GmbH, sono annullate.*

2) *La Commissione è condannata alle spese.*

(¹) GU C 6 del 8.1.2000 e C 211 del 22.7.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 marzo 2002

nelle cause riunite T-92/00 e T-103/00, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava contro Commissione delle Comunità europee(¹)

(«Aiuti di Stato — Nozione di aiuto di Stato — Misure fiscali — Carattere selettivo — Giustificazione attraverso la natura o la struttura del sistema fiscale — Sviamento di potere»)

(2002/C 156/33)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nelle cause riunite T-92/00, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, rappresentata da signori A. Creus Carreras e B. Uriarte Valiente, avocats, e T-103/00, Ramondín, SA, con sede in Logñoño (Spagna), Ramondín Cápsulas, SA, con sede in Laguardia (Spagna), rappresentate da J. Lazcano-Iturburu, avocats, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori F. Santaolalla, G. Rozet, e G. Valero Jordana), avente ad oggetto la domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 22 dicembre 1999, 2000/795/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna in favore di Ramondín SA e Ramondín Cápsulas SA (GU L 318 del 16 dicembre 2000, pag. 36), il Tribunale (Terza Sezione ampliata), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. R.M. Moura Ramos e M. Jaeger, giudici, cancelliere: J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 6 marzo 2002, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *I ricorsi sono respinti.*
- 2) *Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese oltre a quelle sostenute dalla Commissione.*

(¹) GU C 163 del 10.6.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

26 febbraio 2002

nella causa T-169/00: Esedra SPRL contro Commissione delle Comunità europee(¹)

(«Appalto pubblico di servizi — Servizi di gestione di un asilo nido — Divieto di discriminazione — Bando di gara — Capitolato d'oneri — Motivazione della decisione di non aggiudicazione — Sviamento di potere»)

(2002/C 156/34)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-169/00, Esedra SPRL, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti G. Vandersanden, É. Gillet e L. Levi, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente signori X. Lewis e L. Parpala, quindi signori H. van Lier e L. Parpala), avente ad oggetto, da un lato, la domanda di annullamento della decisione della Commissione di non aggiudicare alla ricorrente l'appalto pubblico relativo al bando di gara n. 99/52/IX.D.1, comunicata alla ricorrente con lettera 31 maggio 2000, e della decisione della Commissione di aggiudicare tale appalto ad un raggruppamento di imprese italiane rappresentato dal Centro Studi Antonio Manieri Srl, comunicata alla ricorrente con lettera 9 giugno 2000, e, dall'altro, la domanda di risarcimento del danno asseritamente causato da tale decisione, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, e dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici, cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato il 26 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente sopporterà le spese proprie e della Commissione, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.*

(¹) GU C 259 del 9.9.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11 gennaio 2002

nella causa T-174/00, Biret International SA contro Consiglio dell'Unione europea ⁽¹⁾

(Sostanze ad azione ormonica — Direttiva 88/146/CEE — Ricorso per risarcimento danni — Prescrizione)

(2002/C 156/35)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-174/00, Biret International SA, in liquidazione giudiziaria, con sede in Parigi (Francia), rappresentata nel presente procedimento dalla sig.ra M. de Thoré, liquidatore, e dall'avv. S. Rodrigues, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. J. Carbery e F.P. Ruggeri Laderchi), sostenuto da Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. T. Christoforou e A. Bordes), avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni a norma degli artt. 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE) e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE) diretta al ristoro del danno che la ricorrente asserisce di aver subito in seguito al divieto di importazione nella Comunità di carne bovina trattata con taluni ormoni, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. B. Vesterdorf, presidente, e dai sigg. N.J. Forwood, e H. Legal, giudici; cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato l'11 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è in parte irricevibile. Per il resto, il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio. La Commissione sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 285 del 7.10.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11 gennaio 2002

nella causa T-210/00, Établissements Biret et Cie SA contro Consiglio dell'Unione europea ⁽¹⁾

(Sostanze ad azione ormonica — Direttiva 88/146/CEE — Ricorso per risarcimento danni — Prescrizione)

(2002/C 156/36)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-210/00, Établissements Biret et Cie SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall'avv. S. Rodrigues, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. J. Carbery e F. P. Ruggeri Laderchi), sostenuto da Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. T. Christoforou e A. Bordes), avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni a norma degli artt. 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE) e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE) diretta al ristoro del danno che la ricorrente asserisce di aver subito a causa della messa in liquidazione giudiziaria della sua controllata Biret International SA in seguito al divieto di importazione nella Comunità di carne bovina trattata con taluni ormoni, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. B. Vesterdorf, presidente, e dai sigg. N.J. Forwood, e H. Legal, giudici; cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato l'11 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è in parte irricevibile. Per il resto, il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio. La Commissione sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 302 del 21.10.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 gennaio 2002

nella causa T-212/00: Nuove Industrie Molisane Srl contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Aiuti concessi dagli Stati — Decisione che dichiara compatibile un aiuto con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Impresa beneficiaria — Interesse ad agire — Irricevibilità»)

(2002/C 156/37)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-212/00, Nuove Industrie Molisane Srl, con sede in Sesto Campano, rappresentata dagli avv.ti I. Van Bael e F. Di Gianni, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. V. Di Bucci, A. Abate e G.B. Conte), avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 30 maggio 2000, SG(2000)D/103923, relativa all'autorizzazione di un aiuto di Stato pari a ITL 29 176,69 milioni a favore della società Nuove Industrie Molisane per un investimento a Sesto Campano (Molise), Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione ampliata), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, M. Vilaras, J. Pirrung, A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici, cancelliere: J. Palacio González, amministratore ha pronunciato il 30 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 302 del 21.10.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

5 marzo 2002

nella causa T-241/00: Azienda Agricola «Le Canne» Srl contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Agricoltura — Riduzione di un contributo finanziario comunitario — Obbligo di motivazione»)

(2002/C 156/38)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-241/00, Azienda Agricola «Le Canne» Srl, con sede in Porto Viro, rappresentata dagli avv.ti G. Carraro, F. Mazzone e G. Arendt, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori E. de March, L. Visaggio, e A. Dal Ferro), avente ad oggetto, da un lato, un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2000, C(2000) 1754, che riduce il contributo finanziario comunitario concesso alla ricorrente nell'ambito del progetto I/16/90/02, e, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, N.J. Forwood e H. Legal, giudici, cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 5 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione C(2000) 1754 dell'11 luglio 2000 è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La Commissione è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

⁽¹⁾ GU C 355 del 9.12.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 aprile 2002

nella causa T-325/00, Elke Sada contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Funzionari — Agente temporaneo — Indennità di disoccupazione — Rifiuto)

(2002/C 156/39)

(Lingua di procedura: il tedesco)

Nella causa T-325/00, Elke Sada, ex agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residente in Besozzo (Italia), rappresentata dall'avv. H. J. Rüber, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Berardis-Kayser e sig. B. Wägenbaur), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 20 dicembre 1999, che nega alla ricorrente il beneficio di un'indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 28 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici; cancelliere: D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 17 aprile 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 372 del 23.12.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

20 marzo 2002

nella causa T-355/00: DaimlerChrysler AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Sintagma TELE AID — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2002/C 156/40)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-355/00, DaimlerChrysler AG, con sede in Stuttgart (Germania), rappresentata dall'avv. S. Völker, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: signori A. von Mühlendahl e D. Schennen), avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 12 settembre 2000 (procedimento R 142/2000-3) della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) riguardante la registrazione del sintagma TELE AID come marchio comunitario, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dal sig. R.M. Moura Ramos, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 20 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 settembre 2000 (procedimento R 142/2000-3) è annullata per quanto riguarda le seguenti categorie di prodotti e servizi:
 - «apparecchi elettrici ed elettronici per la trasmissione di voce e dati; apparecchi fissi e mobili di invio, trasmissione, a relè e di ricezione; apparecchi per l'elaborazione di dati e loro parti; strumenti di navigazione», appartenenti alla classe 9;
 - «gestione di una rete di comunicazioni», appartenente alla classe 38;
 - «raccolta, memorizzazione, analisi ed emissione di informazioni», appartenenti alla classe 42.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La parte ricorrente sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della parte convenuta. Quest'ultima sopporterà la restante parte delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 28 del 27.1.2001.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

23 aprile 2002

nella causa T-372/00, Mario Campolargo contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Dipendenti — Procedimenti di assunzione — Applicazione dell'art. 29, n. 1, dello Statuto — Assunzione di un dipendente temporaneo — Revoca di un atto amministrativo)

(2002/C 156/41)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-372/00, Mario Campolargo, dipendente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residente a Kraainem (Belgio), con l'avv. C. Mourato, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall e D. Waelbroek), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 15 febbraio 2000 con cui viene annullata l'assegnazione del ricorrente al posto di capo dell'unità XIII.G.2, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, N.J. Forwood e H. Legal, giudici; cancelliere: J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 23 aprile 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione 15 febbraio 2000 con cui viene annullata l'assegnazione del sig. Campolargo al posto di capo dell'unità XIII.G.2 è annullata.*
- 2) *La Commissione è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 45 del 10.2.2001.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 aprile 2002

nella causa T-51/01, Joachim Fronia contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Dipendenti — Riorganizzazione delle strutture amministrative della Commissione — Riassegnazione di un ex capo unità in qualità di consigliere ad personam)

(2002/C 156/42)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-51/01, Joachim Fronia, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Overijse (Belgio), con gli avv.ti J.-N. Louis e V. Peere, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra F. Clotuche-Divieusart), avente ad oggetto la domanda di annullamento delle decisioni in forza delle quali, all'atto della riorganizzazione delle strutture amministrative della Commissione, il ricorrente non è stato mantenuto come capo unità facente funzioni, ma è stato riassegnato in qualità di consigliere ad personam, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 16 aprile 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 186 del 30.6.2001.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

22 marzo 2002

nella causa T-143/93, K. Schumacher contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Produttori che hanno sottoscritto impegni di non commercializzazione o di riconversione — Mancata riassunzione del procedimento da parte degli aventi diritto — Non luogo a statuire)

(2002/C 156/43)

(Lingua di procedura: il tedesco)

Nella causa T-143/93, K. Schumacher, residente in Kiel (Germania), rappresentato dagli avv.ti C. Paulsen et P. Paulsen, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig. A. Brautigam e sig.ra A. M. Colaert) e Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. D. Booß, M. Niejahr, H.J. Rabe e M. Núñez-Müller), avente ad oggetto il ricorso per il risarcimento, in applicazione degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE), dei danni subiti dal ricorrente per essergli stata impedita la commercializzazione del latte in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come completato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371 (GU L 132, pag. 11), il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dal sig. R. M. Moura Ramos, presidente, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 22 marzo 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non vi è luogo a statuire in ordine al presente ricorso.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 146 del 5.6.1991.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

24 gennaio 2002

nella causa T-38/95 DEP, Groupe Origny SA contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Liquidazione delle spese)

(2002/C 156/44)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-38/95 DEP, Groupe Origny SA, con sede in Parigi, rappresentata dall'avv. X. de Roux, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. R. Lyal), avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese che la convenuta deve rimborsare alla ricorrente in seguito alla sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95, e T-104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione (Racc. pag. II-491), il Tribunale (Terza sezione ampliata), composto dal sig. M. Jaeger, presidente, e dai sigg. R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, sig.ra P. Lindh e sig. J. Azizi, giudici; cancelliere: B. Pastor, amministratore principale, il 24 gennaio 2002 ha emesso un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'ammontare delle spese da rimborsare alla ricorrente nella causa T-38/95 è fissato in EUR 106 714,31.

⁽¹⁾ GU C 119 del 13.5.1995.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**10 gennaio 2002****nella causa T-80/97 DEP, Starway SA contro Consiglio dell'Unione europea⁽¹⁾****(«Liquidazione delle spese»)**

(2002/C 156/45)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-80/97 DEP, Starway SA, con sede in Luynes (Francia), rappresentata dagli avv.ti J.-F. Bellis e P. De Baere, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. A. Tanca e S. Marquardt), sostenuto da Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. V. Kreuzschitz e sig.ra S. Meany), avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese che il convenuto è tenuto a rimborsare alla ricorrente in seguito alla sentenza del Tribunale 26 settembre 2000, causa T-80/97, Starway/Consiglio (Racc. pag. II-3099), il Tribunale (Terza Sezione ampliata), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, dalla sig.ra P. Lindh, e dal sig. J. Azizi, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 10 gennaio 2002, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il totale delle spese che il Consiglio deve rimborsare alla ricorrente nella causa T-80/97 è fissato in EUR 58 031,87.

⁽¹⁾ GU C 212 del 12.7.1997.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**9 aprile 2002****nella causa T-353/99, NV Calberson Belgium contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾****(Ricorso di annullamento — Importazione di televisori provenienti dalla Turchia — Non luogo a statuire)**

(2002/C 156/46)

(Lingua di procedura: l'olandese)

Nella causa T-353/99, NV Calberson Belgium, rappresentata dal sig. Gheysen, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,

sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi (agenti: sigg. A. Fierstra e J. van Bakel), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. R. Tricot e J. Stuyck), avente ad oggetto una domanda diretta all'annullamento delle decisioni della Commissione 19 luglio 1999, C(1999) 2140 def (Racc. 8/98) e C(1999) 2143 def (Racc. 9/98), con cui si constata che occorre, da un lato, procedere alla riscossione a posteriori e, dall'altro, rifiutare l'esenzione dei dazi relativi all'importazione di televisori provenienti dalla Turchia, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. M. Jaeger, presidente, e dai sigg. K. Lenaerts e J. Azizi, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 9 aprile 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non vi è luogo a statuire in ordine al presente ricorso.*
- 2) *La Commissione sopporterà tutte le spese.*

⁽¹⁾ GU C 79 del 18.3.2000.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**14 gennaio 2002****nella causa T-84/01: Association contre l'heure d'été (ACHE) contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea⁽¹⁾****(«Ricorso di annullamento — Direttiva 2000/84/CE — Ora legale — Legittimazione ad agire — Associazione — Irrricevibilità»)**

(2002/C 156/47)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-84/01, Association contre l'heure d'été (ACHE), già Association contre l'heure d'été (ACHE), con sede in Marly-le-Roy (Francia), rappresentata dall'avv. C. Lepage, contro Parlamento europeo (agenti: signor C. Pennera e signora M. Gómez-Leal) e Consiglio dell'Unione europea (agente: signor A. Lopes Sabino), avente ad oggetto una domanda diretta all'annullamento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 gennaio 2001, 2000/84/CE, concernente le disposizioni relative all'ora legale (GU L 31, pag. 21), Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso il 14 gennaio 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU C 173 del 16.6.2001.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

20 dicembre 2001

**nella causa T-214/01 R, Bank für Arbeit und Wirtschaft
AG contro Commissione delle Comunità europee**

**(Procedimento sommario — Concorrenza — Accesso ai
documenti — Ricevibilità — Urgenza — Ponderazione degli
interessi)**

(2002/C 156/49)

(Lingua processuale: il tedesco)

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

20 dicembre 2001

**nella causa T-213/01 R, Österreichische Postsparkasse AG
contro Commissione delle Comunità europee**

**(Procedimento sommario — Concorrenza — Accesso ai
documenti — Ricevibilità — Urgenza — Ponderazione degli
interessi)**

(2002/C 156/48)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-213/01 R, Österreichische Postsparkasse AG, con sede in Vienna (Austria), rappresentata dagli avv.ti M. Klusmann, F. Wiemer e A. Reidlinger, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. S. Rating), avente ad oggetto una domanda diretta, in via principale, ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione 9 agosto 2001, COMP/D-1/36.571, e, in via subordinata, ad ingiungere alla Commissione di non trasmettere la comunicazione degli addebiti del 10 settembre 1999 e la comunicazione degli addebiti integrativa del 21 novembre 2000, nel procedimento COMP/36.571, alla Freiheitliche Partei Österreichs, il presidente del Tribunale ha emesso, il 20 dicembre 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Nella causa T-214/01 R, Bank für Arbeit und Wirtschaft AG, con sede in Vienna (Austria), rappresentata dall'avv. H.J. Niemeyer, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. S. Rating) avente ad oggetto una domanda diretta, in via principale, ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione 25 luglio 2001, COMP/D-1/36.571, e, in via subordinata, ad ingiungere alla Commissione di non trasmettere la comunicazione degli addebiti del 10 settembre 1999 e la comunicazione degli addebiti integrativa del 21 novembre 2000, nel procedimento COMP/36.571, alla Freiheitliche Partei Österreichs, il presidente del Tribunale ha emesso, il 20 dicembre 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

21 marzo 2002

**nella causa T-218/01: Laboratoire Monique Rémy SAS
contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾**

(«Ricorso d'annullamento — Termini — Manifesta irricevibilità»)

(2002/C 156/50)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-218/01, Laboratoire Monique Rémy SAS, con sede in Grasse (Francia), rappresentata dall'avv. J.-F. Pupel, avocat, contro Commissione delle Comunità europee (agente:

signor A. Bordes), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 2001, C(2001) 1380, che sopprime il contributo finanziario del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola, sezione «Orientamento», in precedenza concesso alla ricorrente, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, N.J. Forwood e H. Legal, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso il 21 marzo 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è manifestamente irricevibile.*
- 2) *La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle della convenuta.*

(¹) GU C 317 del 10.11.2001.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11 marzo 2002

nella causa T-3/02: Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH e a. contro Commissione delle Comunità europee(¹)

«Controllo delle operazioni di concentrazione — Ricorso per carenza — Presa di posizione — Irricevibilità manifesta»

(2002/C 156/51)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-3/02, Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH, con sede in Innsbruck (Austria), J. Wimmer Medien GmbH & Co. KG, con sede in Linz (Austria), Styria Medien AG, con sede in Graz (Austria), Zeitungs- und Verlags-Gesellschaft mbH, con sede in Bregenz (Austria), Eugen Russ Vorarlberger Zeitungsverlag und Druckerei GmbH, con sede in Schwarzach (Austria), «Die Presse» Verlags-Gesellschaft mbH, con sede in Vienna (Austria), «Salzburger Nachrichten» Verlags-Gesellschaft mbH & Co. KG, con sede in Salisburgo (Austria), rappresentate dall'avv. M. Krüger, del foro di Linz, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. K. Wiedner), avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare l'inerzia della Commissione, in quanto quest'ultima si sarebbe illegittimamente astenuta dall'adottare una decisione in merito alla compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso l'11 marzo 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è manifestamente irricevibile.*
- 2) *Le ricorrenti sono condannate alle spese.*

(¹) GU C 84 del 6.4.2002.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

18 marzo 2002

nella causa T-21/02 R, Giuseppe Atzeni e a. contro Commissione delle Comunità europee

«Ricorso di annullamento — Decisione della Commissione 97/612/CE — Aiuti di Stato — Settore agricolo — Termini di ricorso — Decadenza — Irricevibilità»

(2002/C 156/52)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-21/02 R, Giuseppe Atzeni, residente in Sordiana (Italia), nonché i ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato alla presente ordinanza, rappresentati dagli avv.ti G. Dore e F. Ciulli, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. D. Triantafyllou e V. Di Bucci), avente ad oggetto un ricorso diretto, in via principale, all'annullamento della decisione della Commissione 16 aprile 1997, 97/612/CE, relativa ad aiuti concessi dalla Regione Sardegna (Italia) nel settore agricolo (GU L 248, pag. 27), e, in subordine, all'annullamento parziale di tale decisione nella parte in cui prevede la restituzione degli aiuti corrisposti, il presidente del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata), composto dai sigg. J.D. Cooke, presidente, R. Garcia-Valdecasas, dalla sig.ra P. Lindh, e dai sigg. N.J. Forwood e H. Legal, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 18 marzo 2002, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Non vi è luogo a statuire sulla domanda di intervento del Consiglio.*

Ricorso della Classen Holding KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 14 marzo 2002

(Causa T-71/02)

(2002/C 156/53)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 14 marzo 2002, la Classen Holding KG, rappresentata dall'avv. Stephan von Petersdorff-Campen dello studio legale Rospatt Osten Pross Rechtsanwälte, Düsseldorf (Germania), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio 14 dicembre 2001 (procedimento R 0810/1999-2), lettera raccomandata di notifica della decisione ricevuta il 14 gennaio 2002;
- condannare l'Ufficio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente di marchio comunitario:	International Paper Company
Marchio comunitario interessato:	Marchio denominativo «BECKET EXPRESSION» — Domanda n. 93880 per taluni beni della classe 16
Titolare di marchio o segno opponente:	Classen Holding KG
Marchio o segno opponente:	Marchio denominativo «Expression» per taluni beni della classe 16
Decisione della divisione d'opposizione:	Rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso e della domanda di restitutio in integrum
Motivi di ricorso:	Erronea interpretazione dell'art. 78 del regolamento del Consiglio n. 40/94 — Violazione del diritto del richiedente ad un processo equo

Ricorso della Tetra Laval B.V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 marzo 2002

(Causa T-80/02)

(2002/C 156/54)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 19 marzo 2002, la Tetra Laval B.V., rappresentata dagli avv.ti Alexandre Vandencastele e Denis Waelbroeck, dello studio legale Liedekerke Siméon Wessing Houthoff, dall'avv. Andreas Weitbrecht, dello studio legale Latham & Watkins e dall'avv. Sven Völcker dello studio legale Wilmer Cutler & Pickering di Bruxelles (Belgio), ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione controversa;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa è attiva principalmente nel settore degli imballaggi in cartone. Essa ha progettato una concentrazione con un'altra impresa, la Sidel, attiva principalmente nel settore delle apparecchiature per l'imballaggio in contenitori di plastica (poliestere). Tale concentrazione è stata dichiarata dalla Commissione incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. La ricorrente ha proposto un ricorso per l'annullamento di tale decisione (causa T-5/02; comunicazione pubblicata in GU C 68, pag. 19).

Nella presente causa, la ricorrente contesta la decisione con cui la Commissione le impone di vendere la Sidel, a titolo di misura idonea a ripristinare una concorrenza effettiva ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 4064/89⁽¹⁾ (regolamento sul controllo delle concentrazioni).

La ricorrente afferma, in primo luogo, che la decisione impugnata è priva di ogni fondamento, in quanto è la conseguenza diretta della decisione precedente che dichiarava la concentrazione incompatibile con il mercato comune. Poiché la decisione precedente era, secondo la ricorrente, essa stessa nulla, non può costituire il fondamento della decisione impugnata nella presente causa. La ricorrente rinvia, a tal proposito, ai motivi e argomenti esposti nel suo ricorso nella causa T-5/02.

La ricorrente allega inoltre che l'art. 8, n. 4, del regolamento sulle concentrazioni, che costituisce il fondamento giuridico della presente decisione, è applicabile solo nei casi in cui una concentrazione è stata realizzata. La ricorrente afferma tuttavia che in questo caso la concentrazione non è stata affatto realizzata.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che le modalità della dismissione costituiscono una violazione del diritto comunitario. Secondo la ricorrente, tali modalità sono sproporzionate ed eccedono i poteri di cui la Commissione dispone in base all'art. 8, n. 4, del regolamento sulle concentrazioni.

Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato i suoi diritti procedurali, in quanto non ha rispettato il diritto della ricorrente di far valere le proprie osservazioni nell'ambito del procedimento e si è avvalsa di informazioni non portate a conoscenza della ricorrente.

(¹) Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (testo ripubblicato in GU 1990 L 257, pag. 13).

Ricorso della Check Point Software Limited contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 20 marzo 2002

(Causa T-89/02)

(2002/C 156/55)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 20 marzo 2002, la Check Point Software Limited, rappresentata dal sig. Graham Farrington dello studio Farrington & Co. Solicitors, Reading (Regno Unito), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto 7 gennaio 2002;
- condannare il convenuto a rinviare alla sua divisione di opposizione il ricorso ai fini del riesame del marchio comunitario n. 1744168 (SECURECLIENT).

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: SECURECLIENT

Prodotto o servizio: «Programma informatico per tutelare sistemi contro l'accesso non autorizzato», nella classe internazionale 9

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: Rifiuto di registrazione da parte dell'esaminatore

Motivi di ricorso: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento n. 40/94

Ricorso della Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG contro la Commissione della Comunità europee, proposto il 28 marzo 2002

(Causa T-91/02)

(2002/C 156/56)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 28 marzo 2002 la Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG Wismar (Germania) rappresentata dall'avv. D. O. Reich, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 15 gennaio 2002 relativa agli aiuti di Stato che la Germania ha concesso alla Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'attività della ricorrente è gestita dall'impresa Klausner Nordic Timber GmbH in qualità di accomandataria, è stata costituita nel 1997 ed ha costruito una segheria a Wismar. Con la decisione impugnata la Commissione ha dichiarato incompatibili col mercato comune taluni aiuti di Stato che la Repubblica Federale di Germania ha concesso alla ricorrente nell'ambito della costruzione e dell'ampliamento della segheria.

La ricorrente fa innanzitutto valere che la garanzia di euro 15,21 milioni, con un elemento di aiuto dello 0,5 % deve essere qualificato come aiuto «de minimis» circostanza che escluderebbe la possibilità per la Commissione di chiederne la restituzione. La Commissione avrebbe così erroneamente applicato l'art. 87 CE non osservando il regolamento (CE) n. 69/2001⁽¹⁾ e la comunicazione sugli aiuti «de minimis».

Inoltre la ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente applicato gli artt. 87 e 88 CE e l'Investitionszulagegesetz (legge tedesca relativa ai premi fiscali per gli investimenti). L'Investitionszulagegesetz del 1999 prevede la concessione di premi fiscali per gli investimenti per l'acquisto e la fabbricazione di attrezzature ed edifici nell'ambito delle imprese stabilite nei nuovi Länder tedeschi, e la Commissione ha autorizzato la legge integralmente. Le condizioni stabilite dalla legge sarebbero soddisfatte, di modo che i premi fiscali alla ricorrente sarebbero leciti. Per tale motivo la decisione con cui la Commissione stabilisce che il premio per la ricorrente non debba superare il 10 % sarebbe illecita.

La ricorrente fa valere ancora che la decisione viola il divieto di venire contra factum proprium ed il principio comunitario della tutela del legittimo affidamento. Inoltre la Commissione, illegittimamente, non avrebbe tenuto conto dell'entità dell'aiuto e avrebbe violato il regolamento (CE) n. 659/1999⁽²⁾ e l'art. 253 CE. Infine avrebbe violato gli artt. 87, 88 e 253 CE qualificando a seguito di una valutazione formale ed erronea l'impresa Klausner Nordic Timber come grande impresa.

(1) Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («de minimis») (GU L 10, pag. 30).

(2) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).

Ricorso della Hugo Boss AG, contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 27 marzo 2002

(Causa T-94/02)

(2002/C 156/57)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 27 marzo 2002, la Hugo Boss AG, rappresentata dall'avv. Emmanuel Baud, dello studio legale Latham & Watkins, Parigi (Francia), ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). La Delta Protipos Biomichania Galaktos S.A. prendeva parte al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, come ulteriore parte.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 12 dicembre 2001, n. R0053/2001-4;
- ordinare che la richiesta n. 331462 di registrazione del marchio comunitario BOSS per i gelati sia respinta;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:	Delta Protipos Biomichania Galaktos S.A.
Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:	Marchio nominativo «BOSS» per taluni prodotti delle classi 29, 30, 31, 32 e 33
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	Hugo Boss AG
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Marchio nominativo tedesco «BOSS» per taluni prodotti delle classi 3, 9, 14, 18, 24 e 25, il marchio nominativo internazionale «BOSS» per gli stessi prodotti, il marchio nominativo internazionale «BOSS» per taluni prodotti delle classi 29, 30, 31, 32 e 33 nonché il marchio nominativo internazionale «BOSS HUGO BOSS» per gli stessi prodotti
Decisione della divisione di opposizione:	rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	rigetto del ricorso

Motivi di ricorso: Violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94⁽¹⁾. Secondo la ricorrente il marchio lede la notorietà del marchio anteriore e rappresenta un vantaggio indebito per la Delta.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1).

Ricorso della Ineos NV contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 aprile 2002

(Causa T-99/02)

(2002/C 156/58)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 5 aprile 2002 la Ineos NV, rappresentata dai sigg. Julian Ellison, Mark Clough, QC, e Matthew Hall, dello studio legale Ashurst Morris Crisp, Bruxelles (Belgio), ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, ai sensi dell'art. 230 CE, interamente e/o nella parte che riguarda il mercato per le forniture di etilene, la decisione della Commissione nel caso n. COMP/M.2389-Shell/DEA;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa è un acquirente di etilene dalla rete di gasdotti ARG+ in Belgio, nei Paesi Bassi e nella Germania occidentale.

La ricorrente contesta la decisione con cui la Commissione ha dichiarato compatibile, a determinate condizioni, con il mercato comune e con l'accordo SEE, un'operazione con cui la Deutsche Shell GmbH acquisirebbe il controllo esclusivo dell'impresa DEA Mineralöl AG. Tali condizioni si sono rese necessarie in quanto l'operazione dava adito a riserve sotto il profilo della concorrenza sul mercato dell'etilene ARG+. In particolare, sussisteva il rischio di creare una posizione dominante congiunta della Shell/DEA e della BP/Veba Öl (caso n. COMP/M.2533-BP/E.ON⁽¹⁾). Questi casi sono stati trattati dalla Commissione in maniera simile.

Secondo la ricorrente, la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione ed errori di diritto nel concludere che gli impegni sono sufficienti a far venir meno le dette riserve sotto il profilo della concorrenza e ha quindi violato gli artt. 2, n. 2, e 8, n. 2, del regolamento sulle concentrazioni⁽²⁾.

Con la decisione contestata nella presente causa, la Commissione ha imposto alla Shell e alla DEA l'obbligo di rendere disponibile ai produttori di etilene, fino ad un determinato quantitativo, l'accesso ai terminali della Shell. Ad avviso della ricorrente, tale rimedio si basa su un errore di valutazione. La ricorrente sostiene che questo obbligo è impreciso per quanto attiene alla definizione dei soggetti ai quali dovrebbe essere accordato l'accesso. Di conseguenza tale rimedio potrebbe essere reso inefficace se l'accesso fosse accordato a soggetti che, ad avviso della ricorrente, non dovrebbero beneficiarne. Inoltre il rimedio è limitato nel tempo mentre, dopo la sua scadenza, la situazione rimarrebbe com'era originariamente. La ricorrente sostiene inoltre che il volume di etilene che può essere immesso in tal modo sul mercato ARG+ è insufficiente per ovviare alle restrizioni della concorrenza causate dall'operazione.

La Commissione ha inoltre commesso un errore di diritto in quanto sul mercato non vi sarà alcuna tutela dei terzi fino a quando i rimedi nei casi Shell/DEA e BP/E.ON non siano diventati efficaci. I rimedi imposti in ciascuno di tali casi acquistano efficacia solo se anche i rimedi nell'altro caso diventano operativi. I rimedi adottati nel caso Shell/DEA saranno però operativi solo a partire dal 1 gennaio 2003, o ancora più tardi. Perciò la posizione dominante congiunta, ad avviso della ricorrente, non sarà soggetta a vincoli fino a quando tutti i rimedi siano divenuti operativi. Nel frattempo la decisione contestata non accorda alcuna tutela provvisoria ai terzi.

La ricorrente sostiene inoltre che gli errori di valutazione e gli errori di diritto della Commissione per quanto concerne il rimedio adottato nel caso BP/E.ON costituiscono un ulteriore motivo per l'annullamento della decisione contestata in questa causa, dal momento che i casi sono strettamente connessi. Nel caso BP/E.ON la Commissione ha ritenuto che l'impegno a ridurre la partecipazione congiunta della BP e della Veba Öl da tre a due azioni avrebbe consentito il libero accesso, a prezzi ragionevoli, alle rete di gasdotti ARG.

La ricorrente sostiene che il rimedio adottato nel caso BP/E.ON non dà alcun potere di controllo sul comportamento dei futuri azionisti riguardo alla futura strategia della società e che quindi non vi è alcuna garanzia che questo rimedio restituisca alla rete di gasdotti ARG il carattere di vettore comune. Inoltre, la ricorrente ritiene che il trasferimento di azioni richieda l'approvazione unanime di tutti gli altri azionisti, il che costituisce un elemento di incertezza del rimedio. La ricorrente sostiene anche che la Commissione ha commesso un errore di diritto in quanto il rimedio non fornisce alcuna soluzione provvisoria ai problemi della mancanza di accesso e degli alti costi del trasporto nella rete di gasdotti fino alla cessione delle

azioni. Secondo la ricorrente, il rimedio adottato nel caso Shell/DEA rimarrà inefficace fino a quando non sarà affrontato questo problema. Ad avviso della ricorrente, l'impegno di BP/E.ON a non fare uso dei propri diritti di voto per bloccare qualsiasi deliberazione speciale durante la vendita delle azioni da cedere, è insufficiente e rimangono dubbi su cosa possa accadere in tutta una serie di situazioni. La ricorrente ritiene quindi che tale impegno non costituisca per nulla una soluzione provvisoria.

(1) Con l'operazione esaminata dalla Commissione in questo caso, la BP, insieme alla E.ON, acquisirebbe il controllo congiunto della Veba Öl. Anche la decisione della Commissione nel caso n. COMP/M.2533-BP/E.ON è contestata da questa ricorrente nella causa T-101/02.

(2) Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1, testo ripubblicato in GU 1990, L 257, pag. 13).

Ricorso della EVC International NV contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 aprile 2002

(Causa T-100/02)

(2002/C 156/59)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 5 aprile 2002 la EVC International NV, rappresentata dai sigg. Julian Ellison, Mark Clough, QC, e Matthew Hall, dello studio legale Ashurst Morris Crisp, Bruxelles (Belgio), ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare ai sensi dell'art. 230 CE, interamente e/o nella parte che riguarda il mercato per la fornitura di etilene, la decisione della Commissione nel caso n. COMP/M.2389-Shell/DEA;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa è un acquirente di etilene fuori dalla rete di gasdotti ARG+.

La ricorrente contesta la decisione con cui la Commissione ha dichiarato compatibile, a determinate condizioni, con il mercato comune e con l'accordo SEE, un'operazione con cui la Deutsche Shell GmbH acquisirebbe il controllo esclusivo della società DEA Mineralöl AG. Tali condizioni si sono rese necessarie in quanto l'operazione dava adito a serie riserve sotto il profilo della concorrenza sul mercato dell'etilene ARG+. In particolare, sussisteva il rischio di creare una posizione dominante congiunta della Shell/DEA e della BP/Veba Öl (caso n. COMP/M.2533-BP/E.ON⁽¹⁾).

Ad avviso della ricorrente, la presente decisione ha un notevole impatto sul mercato dell'etilene ARG+. Vi è un chiaro collegamento, per quanto concerne il prezzo, tra questo mercato ed i mercati dell'etilene fuori dall'ARG+, in cui opera la ricorrente.

I motivi e gli argomenti presentati in questa causa sono gli stessi della causa T-99/02.

(1) Con l'operazione esaminata dalla Commissione in questo caso, la BP, insieme alla E.ON, acquisirebbe il controllo congiunto della Veba Öl. Anche la decisione della Commissione nel caso n. COMP/M.2533-BP/E.ON è contestata da questa ricorrente nella causa T-102/02.

Ricorso della Ineos NV contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 aprile 2002

(Causa T-101/02)

(2002/C 156/60)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 5 aprile 2002 la Ineos NV, rappresentata dai sigg. Julian Ellison, Mark Clough, QC, e Matthew Hall, dello studio legale Ashurst Morris Crisp, Bruxelles (Belgio), ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare ai sensi dell'art. 230 CE, interamente e/o nella parte che riguarda il mercato per la fornitura di etilene, la decisione della Commissione nel caso n. COMP/M.2533-BP/E.ON;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa è un acquirente di etilene dalla rete di gasdotti ARG+ in Belgio, nei Paesi bassi e nella Germania occidentale.

La ricorrente contesta la decisione con cui la Commissione ha dichiarato compatibile, a determinate condizioni, con il mercato comune e con l'accordo SEE, un'operazione con cui la BP, insieme alla E.ON, acquisirebbe il controllo congiunto della Veba Öl. Tali condizioni si sono rese necessarie in quanto l'operazione dava adito a serie riserve sotto il profilo della concorrenza sul mercato dell'etilene ARG+. In particolare, sussisteva il rischio di creare una posizione dominante congiunta della BP/Veba Öl e della Shell/DEA (caso n. COMP/M.2389-Shell/DEA⁽¹⁾).

La decisione nel caso BP/E.ON è strettamente legata alla decisione nel caso Shell/DEA. Tali casi sono stati trattati in modo simile e i rimedi imposti in ciascuno di tali casi acquistano efficacia solo qualora i rimedi adottati negli altri casi diventano anch'essi operativi. Pertanto la ricorrente presenta gli stessi motivi e argomenti della causa T-99/02.

(1) Con l'operazione esaminata dalla Commissione in questo caso, la Deutsche Shell acquisirebbe il controllo esclusivo dell'impresa DEA Mineralöl. La decisione nel caso n. COMP/M.2389-Shell/DEA è anch'essa contestata da questa ricorrente nella causa T-99/02.

Ricorso della EVC International NV contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 aprile 2002

(Causa T-102/02)

(2002/C 156/61)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 5 aprile 2002 la EVC International NV, rappresentata dagli sigg. Julian Ellison, Mark Clough, QC, e Matthew Hall, dello studio legale Ashurst Morris Crisp, Bruxelles (Belgio), ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, ai sensi dell'art. 230 CE, interamente e/o nella parte che riguarda il mercato per la fornitura di etilene la decisione della Commissione nel caso n. COMP/M.2533-BP/E.ON;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa è un acquirente di etilene fuori dalla rete di gasdotti ARG+.

La ricorrente contesta la decisione con cui la Commissione ha dichiarato compatibile, a determinate condizioni, con il mercato comune e con l'accordo SEE, un'operazione con cui la BP, insieme alla E.ON, acquisirebbe il controllo congiunto della Veba Öl. Tali condizioni si sono rese necessarie in quanto l'operazione dava adito a serie riserve sotto il profilo della concorrenza sul mercato dell'etilene ARG+. In particolare, sussisteva il rischio di creare una posizione dominante congiunta della BP/Veba Öl e della Shell/DEA (caso n. COMP/M.2389-Shell/DEA⁽¹⁾).

La decisione nel caso BP/E.ON è strettamente legata alla decisione nel caso Shell/DEA. Tali casi sono stati trattati in modo simile e i rimedi imposti in ciascuno di tali casi acquistano efficacia solo qualora i rimedi adottati negli altri casi diventino anch'essi operativi. Pertanto la ricorrente

presenta gli stessi motivi e argomenti della causa T-100/02, che a loro volta sono i medesimi della causa T-99/02.

(¹) Con l'operazione esaminata dalla Commissione in questo caso, la Deutsche Shell acquisirebbe il controllo esclusivo dell'impresa DEA Mineralöl. La decisione nel caso n. COMP/M.2389-Shell/DEA è anch'essa contestata da questa ricorrente nella causa T-100/02.

Ricorso della Ineos Phenol GmbH & Co KG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 aprile 2002

(Causa T-103/02)

(2002/C 156/62)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 5 aprile 2002 la Ineos Phenol GmbH & Co KG, rappresentata dai sigg. Julian Ellison, Mark Clough, QC, e Matthew Hall, dello studio legale Ashurst Morris Crisp, Bruxelles (Belgio), ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, ai sensi dell'art. 230 CE, la decisione della Commissione nel caso n. COMP/M.2533-BP/E.ON, nella parte in cui implicitamente si riferisce alla fornitura sul mercato di cumene;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un importante acquirente di un prodotto petrochimico denominato cumene, dalla BP e dalla Veba Oel AG.

La ricorrente contesta la decisione con cui la Commissione ha dichiarato compatibile, a determinate condizioni, con il mercato comune e con l'accordo SEE, un'operazione con cui la BP, insieme all'E.ON, acquisirebbe il controllo congiunto della Veba Oel. I motivi del presente ricorso riguardano il fatto che la Commissione, nella sua decisione, ha ommesso di considerare le questioni relative alla concorrenza derivanti dall'unione della BP con la Veba Oel per quanto attiene alla loro fornitura di cumene.

Ad avviso della ricorrente, la decisione contestata contiene numerosi errori di valutazione ed errori di diritto. In primo luogo la Commissione ha sbagliato nel concludere che la fornitura sul mercato di cumene ad uno dei siti di produzione della ricorrente non costituisca un mercato distinto. In secondo luogo la Commissione non ha esaminato se sarebbe stata creata in tale mercato una posizione dominante e ha ommesso di concludere che una posizione dominante era stata creata. In alternativa, la Commissione non ha definito un relativo mercato più ampio per la vendita di cumene ed ha ommesso di esaminare la creazione di una posizione dominante in tale mercato.

La ricorrente lamenta inoltre la violazione di una forma sostanziale, lo sviamento di potere e la violazione del principio di buona amministrazione. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto richiedere informazioni a terzi sulla vendita di cumene da parte di Bp e Veba Oel.

Infine, la ricorrente sostiene che nella decisione contestata vi sia stata carenza di motivazione poiché la Commissione ha ommesso di analizzare la fornitura di cumene da parte della BP e della Veba Oel e non ha considerato le questioni di cui al presente ricorso.

Ricorso della SFT Gondrand Frères contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 aprile 2002

(Causa T-104/02)

(2002/C 156/63)

(Lingua processuale: il francese)

L'8 aprile 2002 la SFT Gondrand Frères, con sede a Parigi, rappresentata dalla sig.ra M. Famchon, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare nulla la decisione (REM 06/01) 14 gennaio 2002 e accordare alla Società SFT Gondrand Frères lo sgravio dei dazi antidumping da essa richiesto.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è uno spedizioniere doganale autorizzato. Nel 1997 essa ha immesso in consumo tre carichi di una soluzione di urea e di nitrato d'ammonio, originari della Polonia. Nel sottoscrivere le dichiarazioni in dogana, la ricorrente ha chiesto l'applicazione del beneficio dell'esenzione dal dazio antidumping che si applica alle importazioni di tale prodotto in quanto originario della Polonia. In seguito a controllo l'amministrazione doganale francese ha constatato che il dazio antidumping avrebbe dovuto essere applicato ed ha ingiunto alla ricorrente il pagamento del dazio specifico.

Dopodiché la ricorrente ha sollecitato lo sgravio dei dazi antidumping e dell'IVA corrispondente. Questa richiesta è stata trasmessa dalle autorità francesi alla Commissione, che ha stabilito che nel caso lo sgravio dei dazi antidumping non è giustificato. La ricorrente contesta, nella presente causa, tale decisione.

A suo avviso, ai sensi al regolamento CE n. 3319/94⁽¹⁾ non sussiste l'obbligo di pagare il dazio antidumping. Le merci sarebbero state fatturate direttamente dalla società polacca Zakłady Azotowe Pulawy ad una società di diritto francese, l'Evertrade. In più, il loro prezzo sarebbe stato superiore a quello minimo all'importazione. Secondo la ricorrente, l'assoggettamento delle importazioni controverse ai dazi antidumping non sarebbe, in questo caso, giustificato.

La ricorrente ritiene, inoltre, che lo sgravio dei dazi sia, nella specie, giustificato dalla presenza di una situazione particolare. A suo avviso, il dazio antidumping è stato istituito per evitare che misure antidumping siano eluse mediante l'allestimento di circuiti d'importazione che prevedono l'intervento di società d'intermediazione aventi sede in Paesi terzi. Ebbene, questa finalità sarebbe stata realizzata, essendo il primo acquirente dell'esportatore polacco una società francese. Il regolamento di cui trattasi sarebbe, inoltre, di difficile interpretazione. La ricorrente sostiene che le autorità francesi ne hanno dato la medesima interpretazione che essa ne ha dato. Aggiunge pure che l'errore attiene meramente alla forma e che non ha avuto reali conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale.

La ricorrente afferma, infine, che non le si può contestare nessuna manovra fraudolenta e che non ha mostrato una manifesta negligenza.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, 3319/94, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie della Bulgaria e dalla Polonia, esportate da imprese non esentate dal dazio, e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 350 del 31 dicembre 1994, pag. 20).

Ricorso del Grupo El Prado-cervera SL, contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 15 aprile 2002

(Causa T-117/02)

(2002/C 156/64)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 15 aprile 2002 il Grupo El Prado-cervera, SL, rappresentato dall'avv. Patricia Koch Moreno, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la non conformità all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario della decisione 12 febbraio 2002 emessa dalla prima commissione di ricorso dell'UAMI con cui si è rigettata l'opposizione proposta contro la domanda di marchio comunitario n. 1.021.229, CHUFACIT, nelle classi 29 e 31, decretando la nullità di detta decisione;
- dichiarare il rischio di confusione della domanda di marchio comunitario n. 1.021.229, CHUFACIT, nelle classi 29 e 31, col marchio spagnolo n. 1.778.419, CHUFI, che tutela i prodotti della classe 29, e col il marchio spagnolo n. 2.063.328, CHUFI, con disegno, che tutela i prodotti della classe 31;
- dichiarare il rigetto della domanda di marchio comunitario n. 1.021.229, CHUFACIT, nelle classi 29 e 31;
- e, infine, condannare alle spese la ricorrente e, all'occorrenza, l'interveniente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:	D.J. Debuschewits
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	CHUFAFIT — domanda di registrazione n. 1021229 — registrazione richiesta con riferimento a prodotti delle classi 29 e 31
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	la società ricorrente
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	marchio spagnolo CHUFI, che tutela prodotti della classe 29 e marchio spagnolo figurativo-nominativo CHUFI, con distintivo specifico, che protegge i prodotti della classe 31
Decisione della divisione di opposizione:	rigetto della domanda di opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	rigetto del ricorso interposto avverso la decisione della divisione di opposizione
Motivi di ricorso:	applicazione indebita dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario

Ricorso della Sunrider Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 17 aprile 2002.

(Causa T-124/02)

(2002/C 156/65)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 17 aprile 2002, la Sunrider Corporation, con sede in Torrance (USA), rappresentata dall'avv. Axel Kockläuner, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione della seconda commissione di ricorso 17 gennaio 2002 R 368/2000-2 nella parte in cui la ricorrente è stata condannata a sostenere le proprie spese nei procedimenti di opposizione e di ricorso ed in quanto non è stata disposta la richiesta restituzione della tassa di ricorso;
- condannare l'Ufficio convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiedeva all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno la registrazione del marchio denominativo «VITATASTE» per prodotti delle classi 5 e 29 (domanda n. 156463). La Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn faceva opposizione a tale domanda. Tale opposizione era basata sul fatto che esisteva il marchio tedesco «VITAKRAFT» e «VITA» per prodotti della classe 5.

In base ad un accordo stragiudiziale con la parte che aveva presentato opposizione, la ricorrente limitò la lista dei prodotti cancellandone alcuni della classe 5. La parte che aveva fatto opposizione in seguito la ritirò, ma richiese una decisione sulle spese.

La divisione di opposizione decise che le spese del procedimento di opposizione dovevano essere sostenute dalla ricorrente. La commissione di ricorso annullò tale decisione e condannò ciascuna parte a sostenere le proprie spese di opposizione e di ricorso.

La ricorrente contesta la decisione della commissione di ricorso e fa valere che nel caso in esame non si deve applicare la disposizione di cui all'art. 81, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94⁽¹⁾, ma quella di cui all'art. 81, n. 4. Inoltre il convenuto non avrebbe considerato che si presentavano i presupposti di cui alla regola 51 del regolamento di esecuzione⁽²⁾, per cui la commissione di ricorso avrebbe dovuto disporre la restituzione della tassa di ricorso. Infine la Commissione di ricorso avrebbe violato l'obbligo di motivazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) della Commissione 13.12.1995, n. 2868 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

Ricorso del sig. Pravin Kumar Chawdhry contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 aprile 2002

(Causa T-133/02)

(2002/C 156/66)

(Lingua processuale: il francese)

Il 18 aprile 2002, il sig. Pravin Kumar Chawdhry, residente in Sangiano (Italia), rappresentato dagli avv. Georges Vandersanden e Laure Levi, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'autorità competente a stipulare i contratti di assunzione, del 2 maggio 2001, che inquadra il ricorrente nel grado A6, terzo scatto, e, all'occorrenza, annullare la decisione del 14 dicembre 2001, notificata l'8 gennaio 2002, con la quale è stato respinto il reclamo del ricorrente;
- condannare la convenuta al pagamento del saldo della retribuzione, consistente nella differenza tra la retribuzione corrispondente all'inquadramento nel grado A6, terzo scatto, e quella corrispondente ad un inquadramento al grado superiore, nonché degli interessi di mora su tale saldo nella misura del 5,75 % annuo a partire dal 1 aprile 2001;
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni, valutati, ex aequo et bono, in via provvisoria, in 1 euro;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, agente temporaneo presso la Commissione, si oppone alla decisione dell'autorità competente a stipulare i contratti di assunzione di inquadrarlo nel grado A6, terzo scatto.

Il ricorrente sostiene che l'autorità competente a stipulare i contratti di assunzione era tenuta a valutare concretamente l'applicabilità dell'art. 31, n. 2 dello Statuto al proprio caso, e che tale valutazione avrebbe dovuto comportare l'effettiva applicazione della suddetta disposizione a vantaggio dello stesso, ossia all'inquadramento del ricorrente nel grado A5.

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente invoca:

- la violazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto;
- la violazione dell'art. 32 dello Statuto;
- la violazione del principio di non discriminazione;
- la violazione del dovere di sollecitudine;
- la violazione delle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori;
- la violazione dell'obbligo di motivazione.

Ricorso del sig. Miguel Tejada Fernández contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 aprile 2002

(Causa T-134/02)

(2002/C 156/67)

(Lingua processuale: il francese)

Il 25 aprile 2002 il sig. Miguel Tejada Fernández, residente in Woluwé-St-Etienne (Belgio), con l'avv. Lucas Vogel con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata dall'APN il 10 gennaio 2002 e notificatagli il 15 febbraio successivo, con cui è stato respinto il reclamo da lui presentato il 3 ottobre 2001, a termini del quale egli chiedeva l'annullamento della decisione con cui gli si negava la promozione al grado B2 per l'esercizio di promozione 2001, nonché la proposta fatta per tale promozione;
- annullare, per quanto necessario, la decisione con cui gli si nega la promozione al grado B2 per l'esercizio di promozione 2001 nonché la proposta fatta per tale promozione;
- condannare la convenuta alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 45, n. 1, dello Statuto nonché la violazione del principio di non discriminazione e l'errore manifesto di valutazione. Secondo il ricorrente, un esame obiettivo dei rispettivi meriti dell'insieme dei dipendenti promovibili non avrebbe consentito di escluderlo.

**Ricorso della Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga S.A.,
contro la Commissione delle Comunità europee, proposto
il 18 aprile 2002**

(Causa T-136/02)

(2002/C 156/68)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 18 aprile 2002, la Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga S.A., rappresentata dall'avv. D. Iñigo Quintana Aguirre, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata dalla Commissione europea in data 20 dicembre 2001 relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (pratica COMP/E-1/36.212 — Carta autocopiante), per la parte relativa all'art. 1 quanto alla partecipazione della Zicuñaga all'infrazione e quanto alla durata della medesima; all'art. 3 con riferimento alla multa comminata nonché all'art. 4;
- in subordine, attenuare la sanzione comminata alla ricorrente nella decisione impugnata per i seguenti aspetti:
 - a) annullamento dell'applicazione della maggiorazione del 10 % operata dalla Commissione, in quanto non può essere addebitata una durata superiore a un anno;
 - b) riduzione sostanziale (almeno del 60 %) della sanzione base comminata dato il concorso delle circostanze attenuanti che si sono segnalate;
 - c) condanna della convenuta alle spese, inclusi spese e interessi maturati a causa delle garanzie presentate, conseguenti allo svolgimento di tutto il procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione della Commissione avverso cui è diretto il presente ricorso è la stessa di quella impugnata nella causa T-109/92, Bolloré/Commissione⁽¹⁾. In tale decisione la Commissione addebita alla ricorrente di aver partecipato alle riunioni del cartello europeo segreto in seno alla Asociación Europea de Fabricantes de Papel Autocopiativo (AEMCP), l'adozione e l'applicazione concertata di aumenti di prezzo, la ripartizione di quote di vendita e di mercato nel settore della carta autocopiante nonché l'istituzione di meccanismi di controllo.

A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente fa valere la violazione dei principi di presunzione di innocenza e di onere della prova. Viene negato al riguardo che la ricorrente abbia partecipato alle riunioni dirette all'organizzazione del cartello europeo. Si mette in rilievo il fatto che l'istituzione convenuta ha ignorato non solo che la ricorrente non fa parte dell'AEMCP, ma anche che tale associazione non dispone dei dati relativi ai prezzi ed ai volumi di vendita della stessa ricorrente.

Quanto alla multa comminata alla ricorrente, si sollecita una riduzione almeno del 60 % del suo importo. Oltre a quanto già esposto al punto precedente, si insiste sul fatto che le infrazioni addebitate si sono protratte per un periodo inferiore a un anno.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella GUCE.

**Ricorso del sig. Armin Petrich contro la Commissione
delle Comunità europee, proposto l'8 maggio 2002**

(Causa T-145/02)

(2002/C 156/69)

(Lingua processuale: il francese)

L'8 maggio 2002 il sig. Armin Petrich, residente a Travemünde (Germania), rappresentato dall'avv. Patrick Goergen, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 11 febbraio 2002 adottata dalla commissione giudicatrice del concorso COM/A/7/01 di non correggere la prova scritta del ricorrente e di non ammetterlo alle prove successive alla prova scritta;
- annullare tutte le operazioni e gli atti ulteriori della procedura del concorso di cui trattasi;
- condannare, in subordine, la Commissione a pagare al ricorrente EUR 100 000 a titolo di risarcimento danni, materiale e morale, del ricorrente;
- condannare la Commissione a tutte le spese del ricorso.

Cancellazione dal ruolo della causa T-163/97⁽¹⁾

(2002/C 156/70)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 10 aprile 2002, il presidente della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-163/97: Antille olandesi Contro Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 212 del 12.7.1997.

Motivi e principali argomenti

Nel presente procedimento, il ricorrente impugna il rifiuto della commissione giudicatrice del concorso generale COM/A/7/01 di correggere la sua prova scritta e di ammetterlo alle prove successive. Il motivo di tale rifiuto è stata l'asserita insufficienza dell'esperienza professionale del ricorrente nel settore della gestione delle risorse umane.

A tale proposito si rammenta che il ricorrente, dopo essere stato iscritto nell'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni generali del concorso, e dopo aver partecipato alla prova preselettiva, è stato ammesso alla prova scritta.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere:

- l'esistenza, nel caso di specie, di un errore manifesto di valutazione;
- la violazione dell'obbligo di motivazione;
- la violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.

Cancellazione dal ruolo della causa T-218/99⁽¹⁾

(2002/C 156/71)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 28 gennaio 2002, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-218/99: Anton Dürbeck GmbH contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 6 del 8.1.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa T-34/01 ⁽¹⁾

(2002/C 156/72)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 15 aprile 2002, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-34/01: Anna Maria Roccato contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 108 del 7.4.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa T-37/01 ⁽¹⁾

(2002/C 156/73)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 14 marzo 2002, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-37/01: Takeda Chemical Industries Ltd contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

⁽¹⁾ GU C 150 del 19.5.2001.

III

(Informaciones)

(2002/C 156/74)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*

GU C 144 del 15.6.2002

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 131 del 1.6.2002

GU C 118 del 18.5.2002

GU C 109 del 4.5.2002

GU C 97 del 20.4.2002

GU C 84 del 6.4.2002

GU C 68 del 16.3.2002

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>

CELEX: <http://europa.eu.int/celex>
